

# *Cilento Reti Gas S.r.l.*

## **MODELLO DI ORGANIZZAZIONE GESTIONE E CONTROLLO**

**Ai sensi del Decreto Legislativo 8 Giugno 2001 n. 231**

### **PARTE GENERALE**

**Versione Novembre 2024**

## Indice

### PARTE GENERALE

<b>INTRODUZIONE</b>	<b>4</b>
<b>DEFINIZIONI</b>	<b>7</b>
<b>1. IL REGIME DI RESPONSABILITÀ AMMINISTRATIVA PREVISTO A CARICO DELLE PERSONE GIURIDICHE, SOCIETÀ E ASSOCIAZIONI</b>	<b>10</b>
1.1 Inquadramento giuridico	10
1.2 I reati presupposto della responsabilità amministrativa	10
1.3 I reati commessi all'estero	18
1.4 Le sanzioni previste dal d.lgs. 231/2001	18
1.5 Delitti tentati	20
1.6 L'esonero da responsabilità	20
1.7 L'idoneità del Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo	21
1.8 Le Linee Guida di Confindustria	22
<b>2. IL MODELLO DI ORGANIZZAZIONE GESTIONE E CONTROLLO DI CILENTO RETI GAS S.R.L.</b>	<b>24</b>
2.1 Finalità del Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo di Cilento Reti Gas S.r.l.	25
2.2 Struttura del Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo di Cilento Reti Gas S.r.l.	26
2.3 Destinatari del Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo di Cilento Reti Gas S.r.l.	27
2.4 Modifiche e integrazioni del Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo di Cilento Reti Gas S.r.l.	27
2.5 Adozione del Modello nei confronti delle controllate di 2i Rete Gas S.p.A.	28
<b>3. LE COMPONENTI DEL MODELLO DI ORGANIZZAZIONE, GESTIONE E CONTROLLO DI CILENTO RETI GAS S.R.L.</b>	<b>29</b>
<b>3.1 ATTIVITA' DI CILENTO RETI GAS S.R.L.</b>	<b>29</b>
<b>3.2 ASSETTO ISTITUZIONALE</b>	<b>30</b>
3.2.1 Struttura societaria e <i>corporate governance</i>	30
<b>3.3 ASSETTO ORGANIZZATIVO</b>	<b>31</b>
3.3.1 Direzioni/Funzioni/Unità Aziendali	31
3.3.2 Il ricorso da parte di Cilento Reti Gas S.r.l. a prestazioni di servizi fornite da società Terze	31
<b>3.4 IL CODICE ETICO DI CILENTO RETI GAS S.R.L.</b>	<b>32</b>
<b>3.5 L'ORGANISMO DI VIGILANZA</b>	<b>32</b>
3.5.1 Caratteristiche e funzioni	32
3.5.2 <i>Reporting</i> dell'Organismo di Vigilanza nei confronti degli organi societari	34
<b>3.6 FLUSSI INFORMATIVI NEI CONFRONTI DELL'ORGANISMO DI VIGILANZA</b>	<b>35</b>
3.6.1 Finalità	35
3.6.2 I flussi informativi obbligatori dai Destinatari del Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo di Cilento Reti Gas S.r.l. all'Organismo di Vigilanza	42

3.6.3 I flussi informativi facoltativi (ad evento) dai Destinatari del Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo di Cilento Reti Gas S.r.l. all’Organismo di Vigilanza	42
3.6.4 I flussi informativi dal Consiglio di Amministrazione di Cilento Reti Gas S.r.l. all’Organismo di Vigilanza	43
3.6.5 L’istituzione della figura di <i>responsabile</i> -presso Cilento Reti Gas S.r.l.	43
3.6.6 Sistema di poteri	44
<b>3.7 SELEZIONE, FORMAZIONE E INFORMATIVA</b>	<b>44</b>
3.7.1 Selezione del personale	44
3.7.2 Formazione del personale	45
3.7.3 Selezione di consulenti, partner, fornitori	45
3.7.4 Informativa a consulenti, partner, fornitori	45
<b>3.8 SISTEMA DISCIPLINARE</b>	<b>46</b>
3.8.1 principi generali	46
<b>3.9 ALTRE MISURE DI TUTELA IN CASO DI MANCATA OSSERVANZA DELLE PRESCRIZIONI DEL MODELLO</b>	<b>49</b>
3.9.1 Misure nei confronti degli amministratori	49
3.9.2 Misure nei confronti di consulenti, partner, fornitori	49
3.9.3 Misure nei confronti dei componenti dell’Organismo di Vigilanza	50
3.9.4 Misure nei confronti dei componenti del Collegio Sindacali	50

## INTRODUZIONE

Il Decreto Legislativo 8 giugno 2001 n. 231, avente ad oggetto la *“disciplina della responsabilità amministrativa delle persone giuridiche, delle società e delle associazioni anche prive di personalità giuridica”*, ha introdotto, per la prima volta, nell’ordinamento giuridico italiano una forma di responsabilità amministrativa, a carico delle persone giuridiche, per i fatti di reato commessi da soggetti stabilmente inseriti nell’organizzazione dell’Ente.

L’aspetto centrale della disciplina normativa di cui al Decreto è rappresentato dall’adozione e concreta attuazione, ai fini di un’esenzione da responsabilità della Società, di un *“Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo”*, che preveda, *“in relazione alla natura e alla dimensione dell’organizzazione, nonché al tipo di attività svolta, misure idonee a garantire lo svolgimento dell’attività nel rispetto della legge e a scoprire ed eliminare tempestivamente situazioni di rischio”* (articolo 7 comma 3).

Il Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo di Cilento Reti Gas S.r.l. è stato adottato, con delibera del Consiglio di Amministrazione del 23 febbraio 2018, al fine di tracciare i processi aziendali sensibili o a rischio ed i relativi presidi organizzativi, cautelari e di controllo in essere, diretti ad eliminare il cosiddetto *rischio reato*, e successivamente aggiornato con delibere del 23 novembre 2018, del 24 marzo 2020 e del 29 marzo 2021, con cui il Consiglio di Amministrazione ha provveduto ad approvare le modifiche del Modello predisposte dalla Capogruppo

Nel mese di marzo 2020, allineandosi pertanto al Modello di 2i Rete Gas S.p.a., è stato aggiornato mediante inserimento: i) delle nuove fattispecie di reato presupposto, introdotte con l’entrata in vigore della legge n. 157 del 19.12.2019, di conversione del decreto-legge 26.10.2019 n. 124, recante *“Disposizioni urgenti in materia fiscale e per esigenze indifferibili”*; nonché, ii) del nuovo reato e della concorrente responsabilità amministrativa, ex d.lgs. 231/2001, in caso di violazione degli obblighi previsti dalla legge n. 133 del 18.11.2019 di conversione del decreto-legge 21.9.2019 n. 105, recante *“Disposizioni urgenti in materia di perimetro di sicurezza nazionale cibernetica e di disciplina dei poteri speciali nei settori di rilevanza strategica”* (cfr. art. 1 comma 11 della citata legge n. 133), in attuazione del quale è stato successivamente emanato il DPCM 30 luglio 2020, n. 131, che ha fornito i criteri per l’individuazione dei soggetti inclusi nel Perimetro Nazionale di Sicurezza Cibernetica, tra cui rientrano anche i soggetti privati che forniscono servizio essenziale nel settore dell’energia.

Occorre, tuttavia, precisare come Cilento Reti Gas S.r.l. risultasse già riconosciuta come operatore dei servizi essenziali nel settore energia, sottosettore gas- distribuzione gas, ai fini degli adempimenti previsti dal d.lgs. 18 maggio 2018, n. 65, in tema di *“Attuazione della direttiva (UE) 2016/1148 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 6 luglio 2016, recante misure per un livello comune elevato di sicurezza delle reti e dei sistemi informativi nell’Unione”*. In virtù del ruolo rivestito, Cilento Reti Gas S.r.l. ha, dunque, già adottato una serie di misure tecnico- organizzative

adeguate alla gestione dei rischi e alla prevenzione degli incidenti informatici, analiticamente illustrate, all'interno del documento, intitolato *“Risk Assessment & Treatment- Direttiva NIS”*, redatto, in data 21 novembre 2019.

Nel mese di marzo 2021, il Modello è stato aggiornato, mediante inserimento, all'interno del catalogo generale dei reati, contenuto nella Parte Generale, delle nuove fattispecie di reato presupposto, introdotte con l'entrata in vigore del d.lgs. n. 75 del 14.7.2020, avente ad oggetto l'*“Attuazione della Direttiva UE 217/1371 relativa alla lotta contro la frode che lede gli interessi finanziari dell'Unione mediante il diritto penale”*. Le nuove fattispecie non sono state, tuttavia, inserite, all'interno delle varie Parti Speciali del presente Modello- ad eccezione del reato di frode in pubbliche forniture, commesso in danno dello Stato o di altro ente pubblico, ai sensi dell'art. 356 c.p.- in quanto l'attività di distribuzione del gas naturale, da parte di Cilento Reti Gas S.r.l. si svolge esclusivamente in Italia e non ha, dunque, carattere transnazionale.

Nel mese di febbraio 2021- all'esito dell'*assessment* fiscale effettuato dalla Capogruppo, su richiesta dell'Organismo di Vigilanza della medesima - è tuttavia emerso come, pur avendo le società del gruppo come controparti nel ciclo attivo, esclusivamente clienti italiani, le medesime facciano ricorso, per l'acquisto di taluni beni e servizi, a fornitori stranieri.

Posto, dunque, che le fattispecie di reato di cui al d.lgs. n. 75 del 14.7.2020 (decreto PIF) possono essere commesse, tanto nell'ambito del cosiddetto “ciclo attivo” (distribuzione del gas naturale), come nell'ambito del cosiddetto “ciclo passivo” (acquisto di beni e servizi), non è possibile escludere- in via assoluta- la rilevanza delle previsioni contenute nel decreto anzidetto.

Di conseguenza, il presente Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo è stato ulteriormente aggiornato- rispetto alla precedente versione del settembre 2020- mediante inserimento delle tipologie di reato transfrontaliere, di cui al d.lgs. n. 75/2020, anche all'interno delle Parti Speciali del Modello in vigore.

In ottemperanza alle previsioni dell'art. 2.5, secondo cui la Società ha l'obbligo di recepire le modifiche e le integrazioni al Modello della Capogruppo, il Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo di Cilento Reti Gas S.r.l. è stato ulteriormente aggiornato e approvato con delibera del Consiglio di Amministrazione del 29 novembre 2022, recependo una serie di modifiche che hanno riguardato: - l'introduzione del nuovo art. 25 *octies* 1 d.lgs. 231/2001 avente ad oggetto i *“delitti in materia di strumenti di pagamento diversi dal contante”* (d.lgs. 184/2021 *“Attuazione della direttiva (UE) 2019/713 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 17.4.2019, relativa alla lotta contro le frodi e le falsificazioni dei mezzi di pagamento diversi dai contanti e che sostituisce la decisione quadro 2001/413/GAI del Consiglio”*, in vigore dal 14.12.2021); - l'introduzione dei nuovi art. 25- *septiesdecies* e 25- *duodevicies* d.lgs. 231/2001, rispettivamente, aventi ad oggetto i *“delitti contro il patrimonio culturale”* e *“il riciclaggio di beni culturali e devastazione e saccheggio di beni culturali e paesaggistici”* (legge 9.3.2022 n. 22 *“Disposizioni in materia di reati contro il patrimonio*

*culturale*”, in vigore dal 23.3.2022); - le modifiche ai reati di ricettazione, riciclaggio, impiego di denaro, beni e utilità di provenienza illecita e autoriciclaggio, previsti dall’art. 25 *octies* d.lgs. 231/2001 (d.lgs. 195/2021 “Attuazione della direttiva (UE) 2018/1673 sulla lotta al riciclaggio mediante il diritto penale”, in vigore dal 15.12.2021); - le modifiche a taluni reati, previsti dall’art. 24 *bis* d.lgs. 231/2001, in relazione ai “reati informatici e trattamento illecito dei dati”, dall’art. 25 *quinquies* d.lgs. 231/2001, in relazione ai “reati contro la personalità individuale”, dall’art. 25 *sexies* d.lgs. 231/2001, in relazione ai “reati di abuso del mercato” (legge 238/2021 “Disposizioni per l’adempimento degli obblighi derivanti dall’appartenenza dell’Italia all’Unione Europea- legge europea 2019-2020”, in vigore dall’1.2.2022); - le modifiche all’art. 24 d.lgs. 231/2001 in relazione ai reati di “malversazione ai danni dello Stato”, di “indebita percezione di erogazioni a danno dello Stato” e di “truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche” (legge 28.3.2022 n. 25 “Conversione in legge con modificazioni del d.l. 271.1.2022 n. 4 “Misure urgenti in materia di sostegno alle imprese e agli operatori economici, di lavoro, salute e servizi territoriali, connesse all’emergenza da Covid- 19, nonché per il contenimento degli effetti degli aumenti dei prezzi nel settore elettrico” 2020”, in vigore dal 29.3.2022).

In conseguenza del recepimento delle modifiche suindicate, il presente Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo è stato anche integrato, sempre nel novembre 2022, mediante elaborazione della nuova Parte Speciale O, relativa ai delitti in materia di strumenti di pagamento diversi dal contante, nonché della nuova Parte Speciale P relativa ai delitti contro il patrimonio culturale, riciclaggio di beni culturali, devastazione e saccheggio.

L’attuale documento ha, inoltre, recepito: 1) le nuove prescrizioni di cui al d.lgs. n. 24/2023 in materia di “*whistleblowing*” e i nuovi reati presupposto di cui all’art. 353 c.p. (turbata libertà degli incanti), all’art. 353- *bis* c.p. (turbata libertà del procedimento di scelta del contraente), all’art. 512- *bis* c.p. (trasferimento fraudolento di valori); 2) le nuove prescrizioni di cui alla legge 28 giugno 2024, n. 90, entrata in vigore il 17 luglio 2024, avente ad oggetto le “*disposizioni in materia di rafforzamento della cybersicurezza nazionale e di reati informatici*”; tale legge ha, con riferimento alle fattispecie incriminatrici rilevanti, ai sensi e per gli effetti del d.lgs. 231/2001 e all’art. 24- *bis* d.lgs. 231/2001, introdotto le seguenti modifiche: - inasprimento delle pene in relazione alle circostanze aggravanti di cui all’art. 615- *ter* cod. pen. (accesso abusivo ad un sistema informatico o telematico) e nel caso in cui l’introduzione abusiva avvenga in un sistema d’interesse militare o relativo all’ordine pubblico o alla sicurezza pubblica o alla sanità o alla protezione civile o comunque di interesse pubblico (comma terzo art. 615- *ter* cod. pen.); - inasprimento delle pene in relazione alle circostanze aggravanti di cui all’art. 615 *quater* cod. pen. (detenzione, diffusione e installazione abusiva di apparecchiature, codici e altri mezzi atti all’accesso a sistemi informatici o telematici); - abrogazione dell’art. 615- *quinquies* cod. pen. (detenzione, diffusione e installazione abusiva di apparecchiature, dispositivi o programmi informatici diretti a danneggiare o interrompere un sistema informatico o telematico); - introduzione di modifiche e inasprimento delle pene in relazione alle

circostanze aggravanti di cui all'art. 617 *quater* cod. pen. (intercettazione, impedimento o interruzione illecita di comunicazioni informatiche o telematiche), con contestuale abrogazione della circostanza aggravante di cui al terzo comma del reato in esame che prevedeva un aggravamento di pena e la procedibilità d'ufficio, nel caso in cui il reato venisse commesso da “*chi esercitava abusivamente la professione di investigatore privato*”; - estensione dell'applicazione delle circostanze aggravanti di cui all'art. 617- *quater* quarto comma n. 1 e 2 cod. pen. al reato di cui all'art. 617- *quinquies* cod. pen.;- introduzione delle circostanze attenuanti di cui al nuovo articolo 623- *quater* cod. pen., in relazione ai reati di cui agli artt. 615- *ter*, 615- *quater*, 617- *quater* e 617- *quinquies* cod. pen., in caso di fatto di lieve entità;- introduzione del nuovo reato di “estorsione informatica”, mediante inserimento del terzo comma dell'art. 629 cod. pen.;- introduzione di modifiche e inasprimento delle pene in relazione alle circostanze aggravanti di cui agli artt. 635- *bis*, 635- *ter* e 635 - *quater* cod. pen.; - introduzione del nuovo reato di “detenzione, diffusione e installazione abusiva di apparecchiature, dispositivi o programmi informatici diretti a danneggiare o interrompere un sistema informatico o telematico”, previsto dall'art. 635- *quater*.1 cod. pen.;- sostituzione del dettato normativo di cui all'art. 635- *quinquies* cod. pen.;- previsione del nuovo comma 1- *bis* dell'art. 24- *bis* d.lgs. 231/2001, che prevede l'introduzione tra i reati presupposto dell’“estorsione informatica” e della “detenzione, diffusione e installazione abusiva di apparecchiature, dispositivi o programmi informatici diretti a danneggiare o interrompere un sistema informatico o telematico”, con possibile applicazione di sanzioni interdittive in relazione al reato di “estorsione informatica”; 3) l'introduzione, in forza del decreto- legge 2.3.2024 n. 19, convertito in legge 29.4.2024 n. 56, del secondo comma di cui all'art. 512 *bis* c.p. (trasferimento fraudolento di valori), che stabilisce che tale ipotesi di reato si applichi anche nei confronti di colui che, al fine di eludere le disposizioni in materia di documentazione antimafia, attribuisce fittiziamente ad altri la titolarità di imprese, quote societarie o azioni ovvero di cariche sociali, qualora l'imprenditore o la società partecipi a procedure di aggiudicazione o di esecuzione di appalti o di concessioni; 4) l'abrogazione dell'art. 323 c.p. (abuso d'ufficio) e la modifica dell'art. 346- *bis* c.p. (traffico di influenze illecite), in forza dell'entrata in vigore della legge 9.8.2024, n. 114; 5) l'entrata in vigore dell'art. 314- *bis* c.p. (indebita destinazione di denaro o cose mobili) in forza della legge 8.8.2024 n. 112.

Da ultimo, si segnala che le misure di prevenzione previste all'interno delle varie Parti Speciali del Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo in vigore sono state, altresì, accorpate in macrocategorie, al fine di meglio delinearne le finalità e sono state parimenti aggiornate con i presidi adottati da Cilento Reti Gas S.r.l. che hanno sia efficacia ai fini della prevenzione di condotte potenzialmente rilevanti ai fini della Responsabilità Amministrativa dell'Ente sia valenza a fini di presidio di tematiche *Enviromental Social and*

*Governance*, in coerenza con quanto posto in essere dalla Capogruppo 2i Rete Gas S.p.A., con cui la Società ha stipulato un contratto di servizi per le attività di *staff* e amministrative.

Al pari delle versioni previgenti, la presente versione del Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo - approvato con delibera del Consiglio di Amministrazione di Cilento Reti Gas S.r.l., in data 19.11.2024 - intende assicurare che la gestione della Società avvenga nel rispetto dei principi di legalità, correttezza, trasparenza e tracciabilità e secondo prassi di lavoro efficienti e conformi al dettato normativo.

## **DEFINIZIONI**

Le definizioni, di seguito indicate, trovano applicazione nella presente Parte Generale, nonché nelle singole Parti Speciali, fatte salve le ulteriori definizioni contenute in queste ultime.

**Autorità:** qualsiasi autorità governativa, giurisdizionale, legislativa, fiscale o amministrativa, italiana od estera, ovvero qualsiasi distaccamento, agenzia, commissione, collegio o ufficio, riconducibile all'Autorità ovvero qualsiasi arbitratore.

**CCNL:** i Contratti Collettivi Nazionali di Lavoro applicati da Cilento Reti Gas S.r.l.

**Codice Etico:** il codice adottato da Cilento Reti Gas S.r.l., approvato dal Consiglio di Amministrazione della Società, in data 23 febbraio 2018.

**Consulenti:** i soggetti che forniscono a Cilento Reti Gas S.r.l., prestazioni di natura professionale.

**Destinatari:** gli Esponenti Aziendali, i Fornitori, i Partner ed i Consulenti.

**Dipendenti:** i soggetti aventi un rapporto di lavoro subordinato o parasubordinato con Cilento Reti Gas S.r.l., ivi compresi i dirigenti.

**D.Lgs. n. 231/2001 o il Decreto:** il d.lgs. 8 giugno 2001 n. 231 e successive modificazioni ed integrazioni.

**D.lgs. n. 24/2023:** decreto legislativo attuativo della Direttiva europea n. 1937/2019 riguardante la “protezione delle persone che segnalano violazioni del diritto dell’Unione e violazioni delle disposizioni normative nazionali” (cosiddetto decreto “whistleblowing”).

**Cilento Reti Gas S.r.l. o Società:** **Cilento Reti Gas S.r.l. con sede in Acquaviva delle Fonti (BA), via Sardegna Z.I.**

**2i Rete Gas S.p.A. o Capogruppo:** 2i Rete Gas S.p.A., con sede legale in Milano, Via Albricci 10, nonché le altre società, controllate da 2i Rete Gas S.p.A., ai sensi dell'art. 2359 del codice civile.

**Enti:** entità fornite di personalità giuridica o società ed associazioni, anche prive di personalità giuridica (società di capitali, società di persone, consorzi, ecc.).

**Esponenti Aziendali:** gli amministratori, i procuratori, i sindaci, i liquidatori, i dirigenti ed i dipendenti di **Cilento Reti Gas S.r.l.**

**Fornitori:** i soggetti, non rientranti nella definizione di Consulente o Partner, che forniscono, a **Cilento Reti Gas S.r.l.**, beni e/o servizi, con i quali **Cilento Reti Gas S.r.l.** abbia stipulato un contratto per la prestazione di beni e/o servizi.

**Linee Guida:** le linee guida adottate da associazioni rappresentative degli enti ed, in particolare, da Confindustria, per la predisposizione dei Modelli di Organizzazione, Gestione e Controllo, ai sensi dell'art. 6, comma terzo, d.lgs. 231/2001.

**Modello:** il presente Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo, così come previsto dagli artt. 6 e 7 d.lgs. 231/2001.

**Organi Direttivi della Società:** gli organi societari di **Cilento Reti Gas S.r.l.**

**Organismo di Vigilanza o OdV:** l'Organismo, a composizione collegiale, dotato di autonomi poteri di iniziativa e controllo, preposto alla vigilanza sul funzionamento e sull'osservanza del Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo di **Cilento Reti Gas S.r.l.**, nonché al relativo aggiornamento.

**Organi Sociali:** il Consiglio di Amministrazione, il Collegio Sindacale e i loro membri.

**Pubblica Amministrazione:** ogni Ente della Pubblica Amministrazione, inclusi i relativi Funzionari e Soggetti Incaricati di Pubblico Servizio (es. i concessionari di un pubblico servizio).

**Partner:** le controparti contrattuali con le quali **Cilento Reti Gas S.r.l.** intrattenga forme di collaborazione, contrattualmente regolate (associazione temporanea d'impresa, *joint venture*, consorzi, licenza, agenzia), ove destinate a cooperare con la Società, nell'ambito della gestione dei processi sensibili o a rischio.

**Processi sensibili o a rischio:** i processi, facenti capo a **Cilento Reti Gas S.r.l.**, nelle cui fasi o sotto fasi si potrebbero, astrattamente, configurare le condizioni, le occasioni o i mezzi per la commissione di talune fattispecie di reato di cui al d.lgs. 231/2001.

**Reati presupposto:** le fattispecie di reato alle quali si applica la disciplina prevista dal d.lgs. 231/2001, sulla responsabilità amministrativa.

**Responsabile:** soggetto designato da **Cilento Reti Gas S.r.l.**, al quale viene attribuita, con nomina da parte della Società, la responsabilità di assicurare il rispetto del Modello nello svolgimento delle attività di sua competenza.

**Scheda di Evidenza:** documento da compilarsi, a cura del Responsabile, con riferimento agli specifici processi sensibili o a rischio, individuati e presidiati dalle procedure organizzative e di controllo societarie.

**Società:** Cilento Reti Gas S.r.l.

**Sub responsabile:** soggetto nominato dal Responsabile, supervisionato da quest'ultimo, il quale acquisisce la responsabilità dei processi e delle operazioni a rischio affidategli.

**Whistleblower:** soggetto segnalante una violazione del diritto dell'Unione o delle disposizioni normative nazionali.

## **1. IL REGIME DI RESPONSABILITÀ AMMINISTRATIVA PREVISTO A CARICO DELLE PERSONE GIURIDICHE, SOCIETÀ ED ASSOCIAZIONI**

### **1. Inquadramento giuridico**

In deroga al principio di non imputabilità penale della persona giuridica, il Decreto Legislativo 8 giugno 2001 n. 231, emanato in esecuzione della Legge Delega 29 settembre 2000, n. 300 ed entrato in vigore il 4 luglio 2001, introduce la responsabilità degli Enti per i fatti di reato commessi, *nel loro interesse o a loro vantaggio*, da soggetti inseriti nell'organizzazione societaria e, precisamente da:

**i) Soggetti Apicali** (vale a dire, ai sensi dell'art. 5, comma 1, "*persone che rivestono funzioni di rappresentanza, amministrazione, direzione dell'ente o di una sua unità organizzativa dotata di autonomia finanziaria e funzionale, nonché da persone che esercitano anche di fatto, la gestione e il controllo dell'ente*");

**ii) Soggetti Sottoposti alla direzione e vigilanza delle persone operanti in posizione apicale.**

In altre parole, accanto alla responsabilità penale dell'autore del reato si colloca, altresì, la responsabilità dell'Ente, nel cui interesse o vantaggio il fatto illecito viene commesso (articolo 5).

La responsabilità dell'Ente è definita dal Legislatore come responsabilità di tipo amministrativo; pur tuttavia, essa nasce da un'ibridazione della responsabilità amministrativa con principi e concetti propri della sfera penale; il suo accertamento avviene, infatti, nell'ambito di un procedimento penale, disciplinato dalle norme di procedura penale e comporta l'applicazione di sanzioni afflittive.

La responsabilità amministrativa è, inoltre, autonoma rispetto a quella della persona fisica autrice del reato; l'Ente può essere infatti dichiarato responsabile, anche se l'autore materiale dell'illecito non è imputabile o non è stato individuato (articolo 8) ed anche se il reato è estinto, per cause diverse dall'amnistia.

La responsabilità dell'Ente è esclusa, nel caso in cui l'autore del reato abbia agito, nel suo esclusivo interesse.

### **1.2 I reati presupposto della responsabilità amministrativa**

L'Ente non è chiamato a rispondere per ogni reato commesso dai Soggetti Apicali o Sottoposti, ma solo per quelli tassativamente previsti dal Decreto e, segnatamente, per le fattispecie illecite di seguito elencate:

**i) reati contro la Pubblica Amministrazione** e, precisamente, **(1)** corruzione per l'esercizio della funzione (art. 318 c.p.), **(2)** corruzione per un atto contrario ai doveri di ufficio (art. 319 c.p.), **(3)** corruzione in atti giudiziari (art. 319-ter c.p.), **(4)** istigazione alla corruzione (art. 322 c.p.), **(5)** concussione (art. 317 c.p.), **(6)** indebita induzione a dare o promettere utilità (art. 319 *quater* c.p.); **(7)** traffico di influenze illecite (art. 346 bis c.p.) modificato dalla legge 9.8.2024 n. 114); **(8)** peculato (art. 314, primo comma cod.

pen.; solo quando il fatto offende gli interessi dell'Unione Europea); **(9)** peculato mediante profitto dell'errore altrui (art. 316 cod. pen., solo quando il fatto offende gli interessi dell'Unione Europea); **(10)** abuso d'ufficio (art. 323 c.p.; solo quando il fatto offende gli interessi dell'Unione Europea) abrogato dalla legge 9.8.2024 n. 114); **(11)** malversazione di erogazioni pubbliche (art. 316 *bis* c.p.; solo quando il fatto offende gli interessi dell'Unione Europea); **(12)** indebita percezione di erogazioni pubbliche (art. 316 *ter* c.p.; solo quando il fatto offende gli interessi dell'Unione Europea)<sup>1</sup>; **(13)** turbata libertà degli incanti (art. 353 c.p.)<sup>2</sup>; **(14)** turbata libertà del procedimento di scelta del contraente (art. 353-*bis* c.p.)<sup>3</sup>; **(15)** indebita destinazione di denaro o cose mobili (art. 314 *bis* c.p.) (reato introdotto dalla legge 8.8.2024 n. 112);

**ii) reati contro il patrimonio mediante frode**, vale a dire, **(1)** truffa in danno dello Stato o di altro ente pubblico o delle Comunità europee (art. 640, comma 2, n. 1, c.p.), **(2)** truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche (art. 640-*bis* c.p.)<sup>4</sup>, **(3)** frode informatica in danno dello Stato o di altro ente pubblico (art. 640-*ter* c.p.)<sup>5</sup>; **(4)** frode nelle pubbliche forniture (art. 356 c.p.); **(5)** frode ai danni del Fondo Europeo Agricolo di Garanzia e del Fondo Europeo Agricolo per lo Sviluppo Rurale (art. 2 l. 898/1986);

**iii) reati cosiddetti societari**, vale a dire, **(1)** false comunicazioni sociali (art. 2621 c.c.), **(2)** false comunicazioni sociali delle società quotate (art. 2622 c.c.), **(3)** impedito controllo (art. 2625 c.c.), **(4)** formazione fittizia del capitale (art. 2632 c.c.), **(5)** indebita restituzione di conferimenti (art. 2626 c.c.), **(6)** illegale ripartizione degli utili e delle riserve (art. 2627 c.c.), **(7)**

---

<sup>1</sup> La legge 27.1.2022 n. 25 avente ad oggetto la "Conversione in legge con modificazioni del decreto legge 27.1.2022 n. 4 "Misure urgenti in materia di sostegno alle imprese e agli operatori economici, di lavoro, salute e servizi territoriali, connesse all'emergenza da Covid-19, nonché per il contenimento degli effetti degli aumenti dei prezzi nel settore elettrico" 2020", in vigore dal 29.3.2022, ha modificato la rubrica del reato di "malversazione ai danni dello Stato" (art. 316 *bis* c.p.), previsto dall'art. 24 *bis* d.lgs. 231/2001, denominandolo "malversazione di erogazioni pubbliche", estendendone l'applicabilità alle sovvenzioni e la rubrica del reato di "indebita percezione di erogazioni a danno dello Stato", previsto dall'art. 24 *bis* d.lgs. 231/2001, denominandolo "indebita percezione di erogazioni pubbliche", estendendone l'applicabilità alle sovvenzioni (art. 316 *ter* c.p.).

<sup>2</sup> Reato introdotto dalla legge 9.10.2023 n. 137, entrata in vigore il 10.10.2023.

illecite operazioni sulle azioni o quote sociali o della società controllante (art. 2628 c.c.), **(8)** operazioni in pregiudizio dei creditori (art. 2629 c.c.), **(9)** omessa comunicazione dei conflitti di interessi (art. 2629 bis c.c.), indebita ripartizione dei beni sociali da parte dei liquidatori (art. 2633 c.c.), **(10)** illecita influenza sull'assemblea (art. 2636 c.c.), **(11)** aggio (art. 2637 c.c.), **(12)** ostacolo all'esercizio delle funzioni delle autorità pubbliche di vigilanza (art. 2638, commi 1 e 2, c.c.); **(13)** delitto di corruzione tra privati (art. 2635 c.c.); **(14)** istigazione alla corruzione tra privati (art. 2635 bis c.p.). (L'art. 34 della Legge 28 dicembre 2005 n. 262 (recante disposizioni per la tutela del risparmio e la disciplina dei mercati finanziari ed anche nota come "*Legge sul risparmio*") ha inserito la fattispecie del falso in prospetto, nel novero dei reati previsti dal D. Lgs. 58/98 (TUF), nel dettaglio, all'art. 173-bis, abrogando, al contempo, l'art. 2623 c.c. La conseguenza di suddetta abrogazione sembra comportare una fuoriuscita dell'illecito di falso in prospetto, dal novero dei c.d. reati presupposto e, dunque, il conseguente venir meno della responsabilità amministrativa dell'ente. Questa parrebbe essere la tesi accolta dalla dottrina maggioritaria; tuttavia, preme dare atto dell'esistenza di un orientamento, seppur minoritario, il quale ritiene che, nonostante la trasposizione della fattispecie nel TUF, il falso in prospetto continui a rilevare, ai fini dell'insorgenza della responsabilità dell'ente);

**iv) reati in materia tributaria** e, nello specifico, **(1)** dichiarazione fraudolenta mediante uso di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti (art. 2 d.lgs. n. 74/2000); **(2)** dichiarazione fraudolenta mediante altri artifici (art. 3 d.lgs. n. 74/2000); **(3)** emissione di fatture per operazioni inesistenti (art. 8 d.lgs. n. 74/2000); **(4)** occultamento o distruzione di documenti contabili (art. 10 d.lgs. n. 74/2000); **(5)** sottrazione fraudolenta al pagamento delle imposte (art. 11 d.lgs. n. 74/2000) (art. 25- *quinquiesdecies* d.lgs. 231/2001, introdotto dalla legge n. 157 del 19.12.2019); **(6)** dichiarazione infedele (art. 4 d.lgs. n. 74/2000; il reato in esame si applica alle società, solo se viene commesso nell'ambito di sistemi fraudolenti transfrontalieri e al fine di evadere l'imposta sul valore aggiunto per un importo complessivo non inferiore a dieci milioni di euro); **(7)** omessa dichiarazione (art. 5 d.lgs. n. 74/2000; il reato in esame si applica alle società, solo se viene commesso nell'ambito di sistemi fraudolenti transfrontalieri e al fine di evadere l'imposta sul valore aggiunto per un importo complessivo non inferiore a dieci milioni di euro);

---

<sup>3</sup> Reato introdotto dalla legge 9.10.2023 n. 137, entrata in vigore il 10.10.2023.

<sup>4</sup> La legge 27.1.2022 n. 25 avente ad oggetto la "*Conversione in legge con modificazioni del decreto legge 27.1.2022 n. 4 "Misure urgenti in materia di sostegno alle imprese e agli operatori economici, di lavoro, salute e servizi territoriali, connesse all'emergenza da Covid- 19, nonché per il contenimento degli effetti degli aumenti dei prezzi nel settore elettrico" 2020*", in vigore dal 29.3.2022, ha modificato il reato di "*truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche*" (art. 640 bis c.p.), previsto dall'art. 24 bis d.lgs. 231/2001, estendendone l'applicabilità alle sovvenzioni.

<sup>5</sup> La frode informatica è punita anche nel caso in cui il fatto di reato produca un trasferimento di denaro, di valore monetario o di valuta virtuale, in ragione dell'entrata in vigore del d.lgs. 8.11.2021 n. 184. Si veda, in tal senso, la Parte Speciale O del presente Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo.

**(8)** indebita compensazione (art. 10 *quater* d.lgs. n. 74/2000; il reato in esame si applica alle società, solo se viene commesso nell'ambito di sistemi fraudolenti transfrontalieri e al fine di evadere l'imposta sul valore aggiunto per un importo complessivo non inferiore a dieci milioni di euro) (art. 25- *quinqüesdecies* d.lgs. 231/2001, introdotto dalla legge n. 157 del 19.12.2019 e modificato dall'art. 5 d.lgs. 14.7.2020 n. 75);

v) **reati contro la fede pubblica** e, precisamente, falsità in monete, in carte di pubblico credito e in valori di bollo;

vi) **reati con finalità di terrorismo e di eversione dell'ordine democratico**, previsti dal codice penale, dalle leggi speciali e dalla Convenzione di New York;

vii) reati di riduzione o mantenimento in schiavitù o servitù, tratta di persone, acquisto o alienazione di schiavi, induzione, favoreggiamento e sfruttamento della prostituzione minorile, distribuzione o pubblicità, anche per via telematica, di materiale pornografico avente ad oggetto minori, sfruttamento di minori ai fini di produzione di materiale pornografico, adescamento e sfruttamento sessuale di minori, cessione e detenzione o accesso a materiale pornografico<sup>6</sup> prodotto mediante lo sfruttamento sessuale di minori, organizzazione di viaggi finalizzati allo sfruttamento della prostituzione minorile; delitti di mutilazione degli organi genitali femminili;

viii) **reati ed illeciti amministrativi di abuso di informazioni privilegiate e di manipolazione del mercato**<sup>7</sup>;

ix) se, commessi nella forma del **“reato transnazionale”** (fattispecie coniata dalla l. n. 146/2006), vale a dire mediante la commissione del *“reato punito con la pena della reclusione non inferiore nel massimo a quattro anni, qualora sia coinvolto un gruppo criminale organizzato, nonché: a) sia commesso in più di uno Stato; b) ovvero sia commesso in uno Stato, ma una parte sostanziale della sua preparazione, pianificazione, direzione o controllo avvenga in un altro Stato; c) ovvero sia commesso in uno Stato, ma in esso sia implicato un gruppo criminale organizzato, impegnato in attività criminali in più di uno Stato; d) ovvero sia commesso in uno Stato, ma abbia effetti sostanziali in un altro Stato”*: i) i reati di associazione per delinquere (art. 416 c.p.), ii) associazione di tipo mafioso anche straniera (art. 416 bis c.p.), iii) induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria (art. 377 bis c.p.), iv) favoreggiamento personale (art. 378 c.p.), v) riciclaggio (art. 648 bis c.p.), vi) impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita (art. 648 ter c.p.), vii) associazione per delinquere finalizzata al contrabbando di tabacchi lavorati esteri (art. 291 quater d.p.r. 43/1973), viii) associazione finalizzata al traffico illecito di sostanze stupefacenti

---

<sup>6</sup> La legge 23.12.2021 n. 238 avente ad oggetto le *“Disposizioni per l'adempimento degli obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione Europea- legge europea 2019-2020”*, in vigore dall'1.2.2022, ha modificato il reato di detenzione di materiale pornografico (art. 600 quater c.p.), ricomprendendovi altresì l'ipotesi di accesso intenzionale a materiale pedopornografico e il reato di adescamento di minorenni (art. 609 undecies c.p.), prevedendo ipotesi aggravanti (reati previsti dall'art. 24 bis d.lgs. 231/2001).

<sup>7</sup> La legge 23.12.2021 n. 238 avente ad oggetto le *“Disposizioni per l'adempimento degli obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione Europea- legge europea 2019-2020”*, in vigore dall'1.2.2022, ha modificato il reato di abuso di informazioni privilegiate (art. 184 TUF), ricomprendendovi anche le ipotesi di comunicazione illecita, raccomandazione o induzione di altri all'abuso di informazioni privilegiate;

o psicotrope (art. 74 d.p.r. 309/1990), ix) disposizioni contro le immigrazioni clandestine (art. 12 comma 3, 3 bis, 3 *ter* e 5 d.lgs. 286/98);

**x) reati di omicidio colposo e lesioni colpose gravi o gravissime**, commessi con violazione delle norme antinfortunistiche e sulla tutela dell'igiene e della salute sul lavoro (fattispecie introdotte in virtù dell'art. 9 l. 3 agosto 2007, n. 123);

**xi) reati di ricettazione, riciclaggio e impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita** (648 c.p., 648bis c.p., 648 *ter* c.p.);

**xii) reato di autoriciclaggio** (art. 648 *ter* l c.p.).

**xiii) reati informatici** e, segnatamente, diffusione di apparecchiature, dispositivi o programmi informatici diretti a danneggiare o interrompere un sistema informatico o telematico (art. 615- *quinquies* c.p.- abrogato con legge 28.6.2024 n. 90), danneggiamento di informazioni, dati e programmi informatici (art. 635- *bis* c.p.), danneggiamento di informazioni, dati e programmi informatici utilizzati dallo Stato o da altro ente pubblico o comunque di pubblica utilità (art. 635- *ter* c.p.), danneggiamento di sistemi informatici o telematici (art. 635- *quater* c.p.), danneggiamento di sistemi informatici o telematici di pubblica utilità (art. 635- *quinquies* c.p.), frode informatica del soggetto che presta servizi di certificazione di firma elettronica (art. 640- *quinquies* c.p.) (fattispecie introdotte, in virtù della l. 18.3.2008, n. 48 e inasprite, sotto il profilo sanzionatorio, dalla legge 28.6.2024 n. 90)<sup>8</sup>; estorsione informatica (art. 629 terzo comma cod. pen. introdotto dalla legge 28.6.2024 n. 90); detenzione, diffusione e installazione abusiva di apparecchiature, dispositivi o programmi informatici diretti a danneggiare o interrompere un sistema informatico o telematico" (art. 635- *quater*.1 c.p., introdotto con legge 28.6.2024 n. 90);

**xiv) reato di cui all'art. 1 comma 11 d.l. 21.9.2019 n. 105, convertito nella legge 18.11.2019, n. 133** e intitolato "*Disposizioni urgenti in materia di perimetro di sicurezza nazionale cibernetica*", in caso di violazione degli obblighi ivi previsti;

**xv) delitti di criminalità organizzata** e, specificamente: associazione per delinquere finalizzata alla commissione di più delitti (anche nella forma aggravata, di cui all'art. 452 *octies* c.p., in quanto finalizzata alla commissione di delitti contro l'ambiente), associazioni di tipo mafioso anche straniere, scambio elettorale politico-mafioso, sequestro di persona a scopo di rapina o di estorsione, associazione finalizzata al traffico illecito di sostanze psicotrope o stupefacenti, produzione, traffico o detenzione illecita di sostanze stupefacenti o psicotrope;

**xvi) delitti contro l'industria e il commercio** e, segnatamente: reati di turbata libertà dell'industria o del commercio, illecita concorrenza con minaccia o violenza, frode contro le industrie nazionali, frode nell'esercizio del commercio, vendita di sostanze alimentari non genuine come genuine, vendita di prodotti industriali con segni mendaci, fabbricazione e commercio di beni realizzati, mediante usurpazione di titoli di proprietà industriale,

<sup>8</sup> La legge 23.12.2021 n. 238 ha ampliato le fattispecie di cui all'art. 615 *quater* c.p. e art. 617 *quinqües* c.p., previsti dall'art. 24 *bis* d.lgs. 231/2001.

contraffazione di indicazioni geografiche o denominazioni di origine dei prodotti agroalimentari, trasferimento fraudolento di valori di cui all'art. 512- *bis* c.p.<sup>9</sup>;

**xvii) delitti in materia di violazione del diritto d'autore** e, precisamente: reati di messa a disposizione del pubblico, in un sistema di reti telematiche, mediante connessioni di qualsiasi genere, di un'opera dell'ingegno protetta, o di parte di essa, della duplicazione abusiva, vendita, detenzione a scopo commerciale, locazione di programmi informatici o di banche dati informatizzate, della duplicazione abusiva, diffusione o trasmissione in pubblico, di opere cinematografiche, di sequenze di immagini in movimento, di opere o parti di opere letterarie, drammatiche, scientifiche o didattiche, musicali o drammatico-musicali, ovvero multimediali, anche se inserite in opere collettive o composite o banche dati, di mancato assolvimento o di falsa attestazione nell'assolvimento degli obblighi SIAE, nonché di produzione, vendita, importazione, promozione installazione, modifica, utilizzo per uso pubblico e privato, a scopi fraudolenti, di apparati o parti di apparati atti alla decodificazione di trasmissioni audiovisive ad accesso condizionato effettuate via etere, via satellite, via cavo, in forma sia analogica sia digitale;

**xviii) induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'Autorità Giudiziaria;**

**xix) reati ambientali** e, segnatamente: attività di scarico, emissione o immissione illecita di sostanze pericolose o radiazioni ionizzanti (articolo 137, commi 2, 3, 5, 11 e 13, D. Lgs. n. 152/2006); abbandono o deposito incontrollato di rifiuti commesso da un titolare d'impresa e responsabile di ente (articolo 255 D.lgs. n. 152/2006); attività non autorizzata di gestione di rifiuti (articolo 256, commi 1, lett. a) e b), 3, 5 e 6, D. Lgs. n. 152/2006); inosservanza delle prescrizioni relative ad autorizzazioni, iscrizioni e comunicazioni in materia di gestione dei rifiuti (articolo 256, c. 4, D. Lgs. n. 152/2006); attività di inquinamento del suolo, del sottosuolo, delle acque superficiali o delle acque sotterranee con il superamento delle concentrazioni soglia di rischio (articolo 257, commi 1 e 2, D. Lgs. n. 152/2006); attività di trasporto di rifiuti in assenza della documentazione prescritta dalla normativa di settore (articolo 258, comma 4, D. Lgs. n. 152/2006); attività di spedizione di rifiuti, costituente traffico illecito ai sensi dell'articolo 26, del regolamento (CEE) 1.2.1993, n. 259; spedizione di rifiuti elencati nell'Allegato II, in violazione dell'articolo 1, comma 3, lett. a) b), c) del citato regolamento (articolo 259, comma 1, D. Lgs. n. 152/2006); attività organizzate per il traffico illecito di rifiuti (articolo 452- quaterdecies cod. pen.); violazioni del regime delle emissioni atmosferiche nell'esercizio di uno stabilimento (articolo 279, comma 5, D. Lgs. n. 152/2006); attività di commercio, trasporto o detenzione di talune

---

<sup>9</sup> Reato introdotto dalla legge 9.10.2023 n. 137, entrata in vigore il 10.10.2023. Tale reato è stato, altresì, modificato, in virtù del decreto - legge 2.3.2024 n. 19, convertito in legge 29.4.2024 n. 56, con l'introduzione di un ulteriore comma che stabilisce che la fattispecie incriminatrice si applica anche nei confronti di colui che, al fine di eludere le

disposizioni in materia di documentazione antimafia, attribuisce fittiziamente ad altri la titolarità di imprese, quote societarie o azioni ovvero di cariche sociali, qualora l'imprenditore o la società partecipi a procedure di aggiudicazione o di esecuzione di appalti o di concessioni..

specie animali e vegetali protette (articoli 1, comma 1 e 2; 2, commi 1 e 2; 6, comma 4, legge 150/1992); falsificazioni inerenti certificati C.I.T.E.S. in relazione a specie protette (articolo 3 bis, comma 1, legge n. 150/1992); impiego di sostanze lesive dell'ozono e dell'ambiente (articolo 3, comma 6, lg. n. 549/1993); inquinamento doloso o colposo provocato da natanti (articoli 8, commi 1 e 2, e 9, comma 1 e 2, D. Lgs. n. 202/2007); uccisione o possesso di esemplari di specie animali o vegetali selvatiche protette (articolo 727 bis c.p.); danneggiamento di un habitat all'interno di un sito protetto (articolo 733 bis c.p.); inquinamento ambientale ( art. 452-*bis* c.p.); disastro ambientale (art. 452-*quater* c.p.); delitti colposi contro l'ambiente (art. 452-*quinquies* c.p.); traffico e abbandono di materiale ad alta radioattività (art. 452-*sexies* c.p.); associazione per delinquere finalizzata alla commissione dei delitti contro l'ambiente (art. 452 *octies* c.p.);

**xx)** impiego di cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare;

**xxi)** intermediazione illecita e sfruttamento del lavoro (art. 603 *bis* c.p.);

**xxii)** istigazione al razzismo e alla xenofobia (legge europea 20.11.2017 n. 167);

**xxiii)** reati previsti in materia di contrabbando, ai sensi del d.p.r. 23.1.973, n. 43, quando l'ammontare dei diritti di confine dovuti è superiore a euro diecimila (art. 25 *sexiesdecies* d.lgs. 231/2001);

**xxiv)** delitti in materia di strumenti di pagamento diversi dai contanti, di cui all'art. 25 *octies.1* d.lgs. 231/2001, introdotti dal d.lgs. 8.11.2021 n. 184 "*Attuazione della direttiva (UE) 2019/713 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 17.4.2019, relativa alla lotta contro le frodi e le falsificazioni dei mezzi di pagamento diversi dai contanti e che sostituisce la decisione quadro 2001/413/GAI del Consiglio*", in vigore dal 14.12.2021, vale a dire: indebito utilizzo e falsificazione di strumenti di pagamento diversi dai contanti (art. 493 *ter* c.p.), detenzione e diffusione di apparecchiature, dispositivi, programmi informatici diretti a commettere reati riguardanti strumenti di pagamento diversi dai contanti (art. 493 *quater* c.p.), frode informatica integrata con la condotta che produca un trasferimento di denaro, di valore monetario o di valuta virtuale (640 *ter* c.p.), ogni altro delitto contro la fede pubblica, contro il patrimonio o che comunque offende il patrimonio previsto dal codice penale quando ha ad oggetto strumenti di pagamento diversi dai contanti;

**xxv)** delitti contro il patrimonio culturale, di cui all'art. 25 *septiesdecies* d.lgs. 231/2001 e il reato di riciclaggio di beni culturali e devastazione e saccheggio di beni culturali e paesaggistici, di cui all'art. 25- *duodevicies* d.lgs. 231/2001, entrambi introdotti dalla legge

9.3.2022 n. 22 “Disposizioni in materia di reati contro il patrimonio culturale”, in vigore dal 23.3.2022.

### **1.3 I reati commessi all'estero**

Secondo l'art. 4 del d.lgs. 231/2001, l'ente può essere chiamato a rispondere in Italia in relazione a reati, contemplati dallo stesso d.lgs. 231/2001, commessi all'estero. La relazione illustrativa al d.lgs. 231/2001 sottolinea la necessità di non lasciare sfornita di sanzione una situazione criminologica di frequente verifica, anche al fine di evitare facili elusioni dell'intero impianto normativo in oggetto.

I presupposti (previsti dalla norma ovvero desumibili dal complesso del d.lgs. 231/2001) su cui si fonda la responsabilità dell'ente, per reati commessi all'estero sono:

- a) il reato deve essere commesso all'estero, da un soggetto funzionalmente legato all'ente, ai sensi dell'art. 5, comma 1 d.lgs. 231/2001;
- b) l'ente deve avere la propria sede principale, nel territorio dello Stato italiano;
- c) l'ente può rispondere, solo nei casi e alle condizioni previste dagli artt. 7, 8, 9, 10 c.p. Tale rinvio è da coordinare con le previsioni degli articoli da 24 a 25-*nonies* d.lgs. 231/2001, sicché - anche in ossequio al principio di legalità di cui all'art. 2 d.lgs. 231/2001 - a fronte della serie di reati menzionati dagli artt. 7-10 c.p., la società potrà rispondere soltanto per quelle fattispecie, in relazione alle quali la sua responsabilità risulti prevista da una disposizione legislativa ad hoc;
- d) l'ente può rispondere, nei casi in cui, nei suoi confronti, non proceda lo Stato nel quale è stato commesso il fatto;
- e) nei casi in cui la legge prevede che il colpevole sia punito, a richiesta del Ministro della Giustizia, si procede contro l'ente, solo se la richiesta è formulata, anche nei confronti dell'ente stesso.

### **1.4. Le sanzioni previste dal d.lgs. 231/2001**

Le sanzioni previste per gli illeciti amministrativi dipendenti da reato sono:

i) sanzioni pecuniarie; ii) sanzioni interdittive; iii) confisca; iv) pubblicazione della sentenza.

#### **i) Le sanzioni pecuniarie**

Le sanzioni pecuniarie hanno natura amministrativa e si applicano, sempre, anche nel caso in cui la persona giuridica ripari alle conseguenze derivanti dal reato.

La commisurazione della sanzione dipende da un duplice criterio:

- a) determinazione di quote in un numero non inferiore a 100 e non superiore a 1.000;
- b) attribuzione, ad ogni singola quota, di un valore compreso tra un minimo di € 258,00 ad un massimo di € 1.549,00 (sulla base delle condizioni economiche e patrimoniali dell'ente).

In concreto, le sanzioni pecuniarie potranno oscillare tra un minimo di € 25.822,84 (riducibili, ai sensi dell'art. 12 del Decreto, sino alla metà) ed un massimo di € 1.549.370,69.

Il giudice determina il numero delle quote, tenendo conto:

- a) della gravità del fatto;
- b) del grado della responsabilità dell'ente;
- c) dell'attività svolta, per eliminare o attenuare le conseguenze del fatto e per prevenire la commissione di ulteriori illeciti.

#### ii) **Le sanzioni interdittive**

Sono sanzioni che si aggiungono a quelle pecuniarie ed hanno la funzione di impedire la reiterazione del reato.

Trattasi, nello specifico, delle seguenti misure:

- a) l'interdizione dall'esercizio dell'attività;
- b) il divieto di contrarre con la Pubblica Amministrazione;
- c) la sospensione o revoca delle autorizzazioni, licenze o concessioni funzionali alla commissione dell'illecito;
- d) l'esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi e sussidi, e/o la revoca di quelli eventualmente già concessi;
- e) il divieto di pubblicizzare beni o servizi.

Nell'ipotesi di pluralità di reati, si applica la sanzione prevista per quello più grave.

La durata dell'interdizione è generalmente temporanea (da un minimo di 3 mesi ad un massimo di 2 anni), ad esclusione di alcuni casi tassativi, nei quali la temporaneità dell'interdizione è sostituita dalla definitività della medesima. A titolo esemplificativo:

- a) in caso di reiterazione del fatto delittuoso;
- b) in caso di profitto di rilevante entità;
- c) in caso di reiterazione per almeno tre volte negli ultimi sette anni.

Si segnala, inoltre, la possibile prosecuzione dell'attività dell'ente, (in luogo dell'irrogazione della sanzione), da parte di un commissario, nominato dal Giudice, ai sensi dell'art. 15 del d. lgs. 231/2001, quando ricorre una delle seguenti condizioni:

- a) l'ente svolge un pubblico servizio o un servizio di pubblica necessità, la cui interruzione può provocare un grave pregiudizio alla collettività;

b) l'interruzione dell'attività dell'ente può provocare, tenuto conto delle sue dimensioni e delle condizioni economiche del territorio in cui è situato, rilevanti ripercussioni sull'occupazione.

iii) **La confisca**

È una sanzione applicabile, contestualmente, all'emissione della sentenza di condanna e consiste nella confisca, da parte dell'Autorità Giudiziaria, del prezzo o del profitto, generati dal reato, ad esclusione della parte di esso che può essere restituita al danneggiato.

Se la confisca del prodotto o del profitto del reato non è possibile, vengono confiscate somme di denaro, beni o altre utilità di valore equivalente al prezzo o al profitto del reato.

iv) **La pubblicazione della sentenza di condanna**

La pubblicazione della sentenza di condanna è disposta quando nei confronti dell'ente viene applicata una sanzione interdittiva.

La sentenza è pubblicata (a spese della persona giuridica condannata) una sola volta, per estratto o per intero, in uno o più giornali indicati dal Giudice nella sentenza, nonché mediante affissione, nel Comune ove l'ente ha la sede principale.

## **1.5. Delitti tentati**

Nelle ipotesi di commissione, nelle forme del tentativo, dei Delitti indicati nel Capo I del Decreto (articoli da 24 a 25-*octies*), le sanzioni pecuniarie e le sanzioni interdittive sono ridotte da un terzo alla metà; l'irrogazione delle sanzioni è, invece, esclusa, nei casi in cui l'ente impedisca, volontariamente, il compimento dell'azione o la realizzazione dell'evento (art. 26); in tal caso, la non applicazione della sanzione si giustifica, in virtù dell'interruzione di ogni rapporto d'immedesimazione organica, tra l'ente ed i soggetti che assumono di agire in suo nome e per suo conto.

## **1.6. L'esonero da responsabilità**

Gli articoli 6 e 7 D.Lgs. 231/2001 prevedono una forma di esonero dalla responsabilità qualora l'ente dimostri che:

1) l'organo dirigente abbia adottato ed efficacemente attuato, prima della commissione del reato, **Modelli di Organizzazione e di Gestione e Controllo**, idonei a prevenire la realizzazione degli illeciti penali;

2) il compito di vigilare sul funzionamento, l'efficacia e l'osservanza dei modelli e di curarne il relativo aggiornamento è stato affidato ad un **Organismo dotato di autonomi poteri di iniziativa e di controllo**;

3) le persone hanno commesso il reato eludendo, **fraudolentemente**, i modelli di organizzazione e di gestione;

4) non vi è stata omessa o insufficiente **vigilanza**, da parte dell'Organismo di controllo.

In relazione all'estensione dei poteri delegati ed al rischio di commissione dei reati, i modelli devono rispondere alle seguenti esigenze:

i) individuare le attività, nel cui ambito possono essere commessi i reati;

ii) prevedere specifici protocolli, diretti a programmare la formazione e l'attuazione delle decisioni dell'ente, in relazione ai reati da prevenire;

iii) individuare le modalità di gestione delle risorse finanziarie, idonee ad impedire la commissione dei reati;

iv) prevedere obblighi di informazione, nei confronti dell'organismo deputato a vigilare sul funzionamento e l'osservanza dei modelli;

v) introdurre un sistema disciplinare, idoneo a sanzionare il mancato rispetto delle misure indicate nel Modello.

È opportuno effettuare, tuttavia, una distinzione:

a) se il reato è stato commesso da persone che rivestono funzioni di rappresentanza, di amministrazione o di direzione dell'ente o di una sua unità organizzativa, dotata di autonomia finanziaria e funzionale, nonché da persone che esercitano, anche di fatto, la gestione e il controllo dello stesso, l'ente non risponde se prova i punti precedenti;

b) se il reato è commesso da persone sottoposte alla direzione o alla vigilanza di uno dei soggetti sopra indicati, l'ente è responsabile, se la commissione del reato è stata resa possibile, dall'inosservanza degli obblighi di direzione e vigilanza, ma tale inosservanza è esclusa se l'ente, prima della commissione del reato, ha adottato ed efficacemente attuato un Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo, idoneo a prevenire reati della specie di quello verificatosi.

L'art. 6 del Decreto dispone, infine, che i Modelli di Organizzazione e di Gestione possano essere adottati, sulla base di codici di comportamento, redatti da associazioni rappresentative di categoria, comunicati al Ministero della Giustizia, il quale, di concerto con i Ministeri competenti, potrà formulare osservazioni sulla relativa idoneità.

### **1.7. L'idoneità del Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo**

L'adozione ed efficace attuazione, da parte dell'ente, di un Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo, in fase anteriore alla commissione del reato, può comportare un'esenzione da responsabilità, purché detto Modello presenti le seguenti caratteristiche (articolo 6 comma 2):

i) individui la sfera di attività nel cui ambito possono essere commessi i reati (c.d. mappatura del rischio);

ii) preveda specifici protocolli, diretti a programmare la formazione e l'attuazione delle decisioni dell'Ente in relazione ai reati da prevenire;

iii) individui modalità di gestione delle risorse finanziarie idonee ad impedire la commissione di reati;

iv) crei obblighi di informazione, nei confronti dell'organismo, chiamato a vigilare sul funzionamento e sull'osservanza del Modello;

v) istituisca un sistema disciplinare idoneo, al fine di sanzionare il mancato rispetto delle misure indicate nel Modello.

La valutazione in ordine all'idoneità ed alla concreta attuazione del Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo, da parte dell'ente, è effettuata dall'Autorità Giudiziaria Penale, nell'ambito del relativo procedimento.

L'art. 36 del Decreto prevede, infatti, che: *"la competenza a conoscere gli illeciti amministrativi dell'ente appartiene al Giudice penale competente per i reati dai quali gli stessi dipendono. Per il procedimento di accertamento dell'illecito amministrativo dell'Ente si osservano le disposizioni sulla composizione del Tribunale e le disposizioni processuali collegate relative ai reati dai quali l'illecito amministrativo dipende"*.

Il procedimento per l'illecito amministrativo dell'ente è, di regola, riunito al procedimento penale instaurato, nei confronti dell'autore del reato da cui l'illecito dipende (art. 38 Decreto).

Nel contesto dinanzi descritto, l'accertamento della responsabilità della Società avviene attraverso:

- i) la verifica della sussistenza del reato presupposto della responsabilità della Società;
- ii) il sindacato di idoneità sul Modello Organizzativo adottato.

### **1.8 Le linee guida di Confindustria**

A seguito dei numerosi interventi legislativi, che hanno esteso l'ambito applicativo della responsabilità amministrativa delle società, ad ulteriori fattispecie di reato, Confindustria ha provveduto ad aggiornare le Linee Guida, per la costruzione dei modelli organizzativi.

L'ultima versione delle linee guida è stata approvata nel mese di giugno 2021 e tiene conto delle novità legislative, giurisprudenziali e delle prassi applicative, nel frattempo intervenute.

I punti fondamentali che le Linee Guida individuano, nella costruzione dei Modelli, possono essere così schematizzati:

- i) attività di mappatura o individuazione delle aree o processi a **rischio**;
- ii) predisposizione di un **sistema di controllo**, in grado di prevenire il “rischio reato” attraverso l'adozione di appositi protocolli.

Le componenti più rilevanti del sistema di controllo, ideato da Confindustria sono: i) codice etico; ii) sistema organizzativo; iii) procedure manuali ed informatiche; iv) poteri autorizzativi e di firma; v) sistemi di controllo e gestione integrati, anche ai fini della cosiddetta “*compliance fiscale*”, per garantire una conformità a quanto previsto dalla normativa fiscale e per dotarsi di un efficace “sistema di rilevazione, misurazione, gestione e controllo del rischio fiscale”; vi) esistenza di una struttura organizzativa e di un’articolazione di funzioni aziendali che assicuri le competenze tecniche adeguate e i poteri necessari per valutare, gestire e controllare il rischio per la salute e sicurezza dei lavoratori e che tenga conto della natura e delle dimensioni dell’impresa e delle caratteristiche dell’attività svolta; vii) comunicazione al personale, sua formazione, suo coinvolgimento e addestramento; viii) monitoraggio programmato delle misure di prevenzione e protezione dei rischi in materia di gestione della salute e sicurezza sul lavoro; ix) previsione ed efficace attuazione di flussi informativi nei confronti dell’Organismo di Vigilanza e opportunità di uno scambio di flussi informativi anche tra Organismi di Controllo (OdV, Collegio Sindacale, Internal Audit), sugli esiti delle verifiche ispettive che abbiano rilevanza ex d.lgs. 231/2001, onde evitare la duplicazione di attività e il rischio di un “cortocircuito informativo”; x) previsione di un sistema di segnalazioni già conforme a quanto previsto dall’art. 6 comma 2 bis d.lgs. 231/2001 in relazione ai canali di segnalazione, alla garanzia di riservatezza del segnalante, al divieto di atti ritorsivi e all’integrazione del sistema disciplinare (ed ora conforme al d.lgs 24/2023 attuativo della Direttiva n. 1937/2019 riguardante “la protezione delle persone che segnalano violazioni del diritto dell’Unione e violazioni delle disposizioni normative nazionali” cosiddetto decreto “*whistleblowing*”).

Le componenti del sistema di controllo devono essere ispirate ai seguenti principi: i) verificabilità, documentabilità, coerenza e congruenza di ogni operazione; ii) applicazione del principio di separazione delle funzioni (nessuno può gestire in autonomia un intero processo); iii) documentazione dei controlli; iv) “*whistleblowing*”; v) comunicazione delle informazioni non finanziarie; vi) previsione di un adeguato sistema sanzionatorio, per la violazione delle norme del codice etico e delle procedure previste dal modello; vii) individuazione dei requisiti dell’Organismo di Vigilanza, riassumibili in: autonomia e indipendenza; professionalità; continuità di azione; viii) previsione di modalità di gestione delle risorse finanziarie; ix) obblighi di informazione nei confronti dell’Organismo di Vigilanza.

Il mancato rispetto di punti specifici delle predette Linee Guida non inficia la validità del Modello adottato che, per converso, deve tener conto, irrinunciabilmente, della concreta e specifica realtà societaria di riferimento.

Si sottolinea, inoltre, la natura dinamica delle anzidette Linee Guida, le quali, nel tempo, potranno subire aggiornamenti e revisioni di cui si dovrà tener conto, in sede di analisi.

## **2. IL MODELLO DI ORGANIZZAZIONE GESTIONE E CONTROLLO DI CILENTO RETI GAS S.r.l.**

Cilento Reti Gas S.r.l. è una Società di progetto costituita a seguito dell'aggiudicazione in favore dei suoi soci, in un primo momento riuniti in ATI, del progetto per la costruzione e la gestione degli impianti di distribuzione di gas naturale in alcuni Comuni della zona del Cilento, aventi come capofila il Comune di Celle di Bulgheria, di seguito il "Progetto".

Nell'ottobre 2009 i due Soci 2i Rete Gas Impianti S.p.A. (già Gas Natural Distribuzione Italia S.p.a., poi Nedgia S.p.a.) e Bonatti S.p.a., costituiti in ATI, hanno partecipato alla procedura di project financing per l'aggiudicazione del Progetto prevedendo che, secondo i rispettivi know how e sulla base di appositi accordi, Bonatti S.p.A. si occupasse della costruzione degli impianti oggetto di aggiudicazione, mentre 2i Rete Gas Impianti della relativa gestione.

Nel luglio 2010 l'ATI costituita tra i due Soci è risultata aggiudicataria del Progetto e, successivamente nell'ottobre 2010, tra i Soci è stata costituita la Cilento Reti Gas S.r.l. risultando così 2i Rete Gas Impianti S.p.A. titolare del 60 % del capitale sociale e Bonatti S.p.a. del restante 40 %. La Società ha sottoscritto il contratto di concessione con il Comune capofila a novembre 2010.

La Società ha, come oggetto sociale, la progettazione, la costruzione e la gestione del sistema di trasporto e distribuzione del gas metano nei predetti Comuni del Cilento.

La Società è entrata a far parte del gruppo 2i Rete Gas S.p.a. a partire dal 1° febbraio 2018 ed è, pertanto soggetta, a partire da tale data, all'attività di direzione e coordinamento della nuova capogruppo 2i Rete Gas S.p.A.. In quanto tale, ai sensi dell'art. 2.5 del Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo (di seguito "Modello") della Capogruppo, dalla stessa adottato con delibera del Consiglio di Amministrazione del 16 marzo 2011, successivamente modificato ed integrato in data 13 dicembre 2013, nonché in data 23 dicembre 2014 (con efficacia, dall'1.01.2015), la Società ha l'obbligo di adottare il Modello della Capogruppo con gli opportuni adattamenti necessari a garantirne l'efficacia, considerata la specificità dell'attività effettivamente esercitata. A tal fine, con delibera del 23 novembre 2018, il Consiglio di

amministrazione ha provveduto ad approvare le modifiche del Modello predisposte dalla Capogruppo.

Ai sensi del medesimo art. 2.5, la Società ha altresì l'obbligo di recepire le modifiche e le integrazioni al Modello della Capogruppo.

In data 20 settembre 2019, con atto di fusione a rogito del Notaio dott.ssa Ezilda Mariconda in Monza, Rep. 31276, Racc. 14390, 2i Rete Gas S.p.A. ha incorporato per fusione ai sensi e per gli effetti degli artt. 2501 e ss. cod. civ. 2i Rete Gas Impianti S.p.A., (titolare del 60 % delle quote di Cilento), con effetto a far data dal 1° ottobre 2019. Pertanto, titolare del 60 % delle quote della Società Cilento è 2i Rete Gas S.p.A..

2i Rete Gas S.p.A. è pertanto subentrata per legge, a decorrere dal 1° ottobre 2019, in tutte le attività, passività, diritti e obblighi facenti capo alla 2i Rete Gas Impianti S.p.a. e quindi anche nella composizione societaria della Società titolare della convenzione in oggetto, a cui favore garantisce di proseguire la gestione del servizio di distribuzione nei territori dei Comuni serviti nonché l'effettuazione delle altre attività sinora svolte.

## **2.1 Finalità del Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo di Cilento Reti Gas S.r.l.**

Al fine di migliorare la complessiva organizzazione e gestione della Società e di prevenire il *rischio* di commissione dei reati, che si ritengono astrattamente riconducibili alla propria attività sociale, Cilento Reti Gas S.r.l. ha adottato un Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo, articolato nelle seguenti componenti:

i) un *assetto istituzionale* e un *assetto organizzativo*, coerenti con la natura e la dimensione dell'organizzazione, nonché con il tipo di attività svolta (si veda l'oggetto sociale) e tali da (1) garantire lo svolgimento dell'attività sociale nel rispetto della legge; (2) individuare ed eliminare, tempestivamente, situazioni di rischio; (3) assicurare una chiara identificazione e circoscrizione delle *Funzioni apicali* o di *vertice*; (4) consentire una trasparente rappresentazione del processo di formazione e di attuazione delle decisioni dell'ente;

ii) il *Codice Etico*, finalizzato a stabilire i principi etici e le regole di condotta cui si ispirano o devono essere ispirati i comportamenti di tutti i soggetti che operano, per conto e nell'interesse di Cilento Reti Gas S.r.l.;

iii) le *istruzioni operative* e le *procedure*, dirette a regolamentare i processi aziendali individuati come *sensibili*, giacché implicanti un *potenziale rischio* di commissione di taluni reati presupposto, di cui al Decreto;

iv) le regole di *corporate governance*, adottate da Cilento Reti Gas S.r.l., in recepimento della regolamentazione societaria rilevante, nonché ogni altra documentazione, relativa ai sistemi di controllo, in essere presso la Società;

v) un sistema informatico di “*continuous monitoring*”, diretto a controllare i processi aziendali individuati come maggiormente sensibili;

vi) il *Sistema di flussi informativi*, finalizzato a tracciare le azioni delle singole funzioni aziendali, sì da assicurare un monitoraggio dei processi *potenzialmente sensibili o a rischio*;

vii) il *Sistema di informazione e formazione*, avente ad oggetto il *Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo* adottato;

viii) il *Sistema disciplinare*, diretto a sanzionare la violazione o l'omessa applicazione del *modello di organizzazione, gestione e controllo*, da parte dei Destinatari;

ix) l'istituzione di un *Organismo di Vigilanza*, a composizione collegiale, mista, facente capo a Cilento Reti Gas S.r.l., munito di ampia autonomia decisionale e di spesa, al quale demandare il compito di vigilare sul funzionamento e sull'osservanza del *Modello di organizzazione* adottato e di curarne altresì l'aggiornamento.

Nella predisposizione del Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo di Cilento Reti Gas S.r.l., si è tenuto conto delle procedure e dei sistemi di controllo già esistenti ed operanti, presso la Società, idonei, come tali, a valere, altresì, quali misure di prevenzione dei reati di cui al d.lgs. 231/2001.

Le regole, le istruzioni operative, le procedure, sopra elencate, non vengono riportate, dettagliatamente, nel presente Modello, ma fanno parte del più ampio sistema di organizzazione e controllo interno societario, al quale il Modello di Organizzazione rinvia e che tutti i Destinatari, in relazione al tipo di rapporto in essere con Cilento Reti Gas S.r.l., sono tenuti a rispettare.

## **2.2 Struttura del Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo di Cilento Reti Gas S.r.l.**

Il Modello, inizialmente adottato con delibera del Consiglio di Amministrazione del 23 febbraio 2018, è stato redatto sulla base del Modello della Capogruppo con gli opportuni adattamenti, ed è costituito da una Parte Generale e da diverse Parti Speciali.

La **Parte Generale** definisce la struttura del Modello di Organizzazione: i) disciplinandone finalità e funzioni; ii) istituendo un Organismo di Vigilanza e descrivendo le relative funzioni ed i relativi poteri, nello specifico Regolamento; iii) creando un sistema di flussi informativi; iv) creando un sistema di informazione e formazione; v) istituendo un sistema disciplinare, idoneo a sanzionare il mancato rispetto del Modello medesimo.

Le **Parti Speciali** sono individuate, in relazione alle tipologie di reato, previste dal Decreto, la cui commissione si ritiene astrattamente più verosimile, tenuto conto dell'attività caratteristica di Cilento Reti Gas S.r.l..

Ciò, naturalmente, non esclude che, nel caso di sopravvenuti mutamenti normativi, destinati ad introdurre nuove tipologie di reato, ai sensi del Decreto Cilento Reti Gas S.r.l. non provveda, prontamente, a rinnovare l'attività di mappatura del rischio e dei presidi organizzativi e di controllo esistenti, al fine di verificare se sussista, all'interno della realtà societaria, un potenziale rischio in ordine alla commissione delle tipologie di reato di nuovo conio.

Alla luce di quanto detto, il Consiglio di Amministrazione di Cilento Reti Gas S.r.l., tenuto, altresì, contro dei suggerimenti e delle indicazioni, forniti dall'Organismo di Vigilanza nominato, provvederà, ravvisandone l'esigenza, ad elaborare nuovi capitoli di Parte Speciale, formalizzando le integrazioni e/o modifiche effettuate, attraverso apposite delibere, in tal senso.

### **2.3 I Destinatari del Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo di Cilento Reti Gas S.r.l..**

Il Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo di Cilento Reti Gas S.r.l.. si applica:

i) ai soggetti in posizione apicale, facenti capo alla Società (persone che rivestono funzioni di rappresentanza, amministrazione o direzione della Società) ed a coloro che esercitano, anche di fatto, tali poteri;

ii) ai soggetti sottoposti all'altrui direzione o vigilanza (o soggetti in posizione subordinata), facenti capo alla Società, intesi come coloro che eseguono, nell'interesse della Società, le decisioni assunte dagli Organi di Vertice (i dipendenti di Cilento Reti Gas S.r.l.);

iii) ai procuratori, che operano in nome e per conto di Cilento Reti Gas S.r.l. ;

iv) ai componenti del Collegio Sindacale di Cilento Reti Gas S.r.l.;

v) alle società e/o ai soggetti che esercitano prestazioni di servizio, nell'interesse di Cilento Reti Gas S.r.l., in forza di contratti ritualmente sottoscritti e nei limiti di quanto, ivi specificamente, previsto

### **2.4 Modifiche e integrazioni del Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo di Cilento Reti Gas S.r.l..**

L'art. 6 comma 1 d.lgs. 231/2001 statuisce che il Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo deve essere adottato ed efficacemente attuato, a cura dell' "*organo dirigente*".

Sicché, in ossequio al dettato normativo, ogni modifica ed integrazione del Modello Organizzativo, di carattere sostanziale, è rimessa all'esclusiva competenza del Consiglio di Amministrazione di Cilento Reti Gas S.r.l.

È, peraltro, riconosciuta al Presidente del Consiglio di Amministrazione di Cilento Reti Gas S.r.l., la facoltà di apportare al testo, eventuali modifiche o integrazioni di carattere formale.

In tal caso, il Presidente riferirà al Consiglio di Amministrazione, in merito alle eventuali modifiche introdotte.

L'Organismo di Vigilanza di Cilento Reti Gas S.r.l. ha facoltà di proporre al Presidente di Cilento Reti Gas S.r.l., eventuali integrazioni e/o modifiche al presente Modello.

A seconda del tipo di modifica proposta, la stessa sarà comunicata, direttamente, al Presidente del Consiglio di Amministrazione ovvero, da quest'ultimo, sottoposta all'approvazione del Consiglio di Cilento Reti Gas S.r.l.

## **2.5 Adozione del Modello nei confronti delle controllate di 2i Rete Gas S.p.A.**

L'adozione del Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo di 2i Rete Gas S.p.A., a cura delle società controllate, è attuata secondo i seguenti criteri:

i) Predisposizione ed aggiornamento del Modello, a cura di 2i Rete Gas S.p.A.

È rimessa, a 2i Rete Gas S.p.A., l'iniziativa di predisporre ed efficacemente attuare il Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo, che è poi soggetto al recepimento, anche da parte delle società controllate, in relazione ai processi sensibili o a rischio da esse gestiti.

È rimessa, altresì, a 2i Rete Gas S.p.A., l'iniziativa di provvedere all'aggiornamento del Modello Organizzativo medesimo, in relazione alle esigenze di adeguamento ed integrazione, si verranno nel tempo a determinare.

ii) Applicazione ed adattamenti del Modello, a cura delle singole controllate.

È rimessa alla responsabilità delle singole società controllate, l'adozione e l'applicazione del Modello Organizzativo di 2i Rete Gas S.p.A., in relazione ai processi sensibili dalle stesse gestiti.

In fase di adozione, a cura delle singole società controllate, il Modello di 2i Rete Gas S.p.A. potrà essere oggetto degli adattamenti necessari a garantirne l'efficacia, considerata la specificità delle attività svolte dalle società, chiamate ad adottare il Modello medesimo.

Agli Organi Direttivi delle società controllate, è demandato il compito di provvedere, mediante apposita delibera, al recepimento del presente Modello organizzativo, nella sua Parte Generale, nonché nelle singole Parti Speciali, sempre tenuto conto degli specifici profili di rischio configurabili, nelle attività svolte dalle società controllate.

Nel recepire il Modello di Organizzazione di 2i Rete Gas S.p.A., gli Organi Direttivi delle singole società controllate, procederanno, contestualmente, anche alla nomina del proprio Organismo di Vigilanza, incaricato di svolgere, nell'ambito della società di appartenenza, i compiti di controllo sullo svolgimento delle suddette attività e sull'applicazione del Modello medesimo.

Le modifiche ed integrazioni al Modello di Organizzazione di 2i Rete Gas S.p.A. verranno recepite, a cura delle società controllate, per effetto della delibera iniziale, adottata dai rispettivi Organi Direttivi.

### **3. LE COMPONENTI DEL MODELLO DI ORGANIZZAZIONE GESTIONE E CONTROLLO DI CILENTO RETI GAS S.R.L**

#### **3.1 ATTIVITA' DI CILENTO RETI GAS S.R.L**

La società ha per oggetto la progettazione, la formazione, la costruzione e la gestione del sistema di trasporto e distribuzione del gas metano nei territori comunali di Celle di Bulgheria (Salerno) e in altri 30 comuni del territorio del Cilento, ed è pertanto titolare di un contratto di concessione stipulato, in data 15 novembre 2010, Rep. 22/2010, con l'Ente Concedente e comune Capofila Celle di Bulgheria, in virtù del quale svolge le attività di progettazione, le opere di costruzione, nonché la conseguente attività di gestione.

L'identificazione dell'attività caratteristica di Cilento Reti Gas S.r.l. svolta direttamente dai suoi Soci ovvero tramite prestazioni affidate a società Terze, consente di individuare delle potenziali connessioni con talune tipologie di reato previste dal Decreto (reati contro la Pubblica Amministrazione, reati contro il patrimonio mediante frode, reati societari, infortuni sul lavoro, reati ambientali, reati informatici e altre tipologie individuate nelle Parti Speciali), giacché:

- (a) presuppone una costante ed intensa relazione con Soggetti pubblici;
- (b) dà luogo a rilevanti e significativi adempimenti di natura finanziaria, amministrativa e fiscale;
- (c) si sostanzia nell'esecuzione di attività, assoggettate a specifici obblighi di tutela dalla sicurezza e della salute dei luoghi di lavoro;
- (d) si sostanzia in prestazioni, assoggettate a specifici obblighi di tutela dell'ambiente;
- (e) comporta l'utilizzo di risorse informatiche (*hardware e software*);
- (f) presenta i normali profili di rischio di qualsiasi attività imprenditoriale.

Ne consegue, nella prospettiva di soddisfare le prescrizioni del Decreto, la necessità di valutare l'effettività e la consistenza di tali profili di rischio e di predisporre, nel contesto del Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo, adeguati strumenti di prevenzione.

## **3.2 ASSETTO ISTITUZIONALE**

### **3.2.1 Struttura societaria e corporate governance**

In conformità allo statuto sociale, Cilento Reti Gas S.r.l. è, attualmente, amministrata da un Consiglio di Amministrazione, composto da 3 membri e al cui interno è scelto il Presidente.

Giusta delibera del Consiglio di Amministrazione del 23 febbraio 2018, viene attribuito al Presidente del Consiglio di Amministrazione (espressione del Socio 2i Rete Gas S.p.A.) la nomina di Amministratore Delegato, al quale sono stati conferiti ampi poteri decisionali ed operativi, nonché sono stati attribuiti al Consigliere espressione del Socio Bonatti poteri connessi e correlati alla realizzazione dei lavori di costruzione delle reti di distribuzione del gas metano dei Comuni del bacino del Cilento.

Quest'ultimo può rappresentare la società negli interventi con le pubbliche istituzioni ed Amministrazioni quali l'Amministrazione Comunale, l'Amministrazione Provinciale, gli uffici della Regione, le prefetture, i provveditorati regionali per le opere pubbliche, il Ministero dei lavori pubblici, ed in ogni altro ufficio comunque interessato per l'inserimento delle proprietà immobiliari negli strumenti urbanistici, per il miglior sfruttamento edilizio delle proprietà stesse. Inoltre può stipulare, concludere, firmare ed eseguire ogni e qualunque obbligazione nonché ogni atto/contratto conseguente o connesso alla concessione per la progettazione, la formazione, la costruzione e la gestione del sistema di trasporto e distribuzione del Gas Metano nei territori comunali di Celle di Bulgheria e degli altri comuni del territorio del Cilento, compresa la sottoscrizione degli eventuali addendum e/o atti aggiuntivi, ed ogni altro atto pertinente alla concessione; rappresentare la società negli interventi con enti pubblici e privati, con le pubbliche istituzioni ed Amministrazioni quali l'Amministrazione Comunale, l'Amministrazione Provinciale, gli uffici della Regione, le prefetture, i provveditorati regionali per le opere pubbliche, il Ministero dei lavori pubblici, ed in ogni altro ufficio comunque interessato per l'inserimento delle proprietà immobiliari negli strumenti urbanistici, per il miglior sfruttamento edilizio delle proprietà stesse.

La rappresentanza legale della Società e la firma sociale spettano, sia al Presidente del Consiglio di Amministrazione e Amministratore Delegato, sia al Consigliere Delegato. I predetti legali rappresentanti possono, a loro volta, nominare procuratori speciali per determinati atti e categorie di atti, nei limiti dei poteri a loro attribuiti.

L'organo amministrativo esercita i più ampi poteri per l'amministrazione ordinaria e straordinaria della Società, senza eccezioni di sorta, esclusi solo quelli che per legge o in forza dello statuto sociale sono riservati espressamente all'Assemblea dei Soci.

Il controllo sulla gestione è demandato ad un Collegio Sindacale, composto da tre membri effettivi e due supplenti. Ai sensi di Statuto, il Collegio Sindacale esercita anche la revisione legale dei conti, salvi i casi in cui sia obbligatoria la nomina di un revisore legale dei conti o di una società di revisione legale iscritti nell'apposito registro ovvero salvi ancora i casi in cui l'Assemblea decida di affidare la revisione legale dei conti ad un revisore legale dei conti o ad una società di revisione legale.

Attualmente, la revisione legale dei conti è affidata ad una società di revisione.

### **3.3 ASSETTO ORGANIZZATIVO**

#### **3.3.1 Direzioni/Funzioni/Unità Aziendali**

La Struttura organizzativa aziendale di Cilento Reti Gas S.r.l. risulta articolata nei termini di seguito descritti.

La Società non ha personale proprio ed esercita la propria attività attraverso appositi accordi stipulati con i suoi Soci.

In particolare, sulla base dei propri know how, a mezzo apposito Regolamento tra la Società e il socio Bonatti, a quest'ultimo è affidata l'esecuzione "chiavi in mano" dei lavori di cui ai progetti approvati e finanziati, compresa la relativa progettazione e direzione lavori, le attività tecnico-progettuali, ad esclusione di allacciamenti aerei, misuratori e telecontrollo. Bonatti, inoltre, si occupa di gestire tutte le attività di acquisizione autorizzazioni, servitù, espropri ed acquisto terreni, finalizzati alla costruzione dell'impianto di distribuzione.

Al socio 2i Rete Gas s.p.a. sono affidate le attività tecniche a supporto del socio Bonatti per lo svolgimento delle prestazioni previste al precedente capoverso, nonché i lavori di costruzione di allacciamenti aerei, fornitura e posa in opera misuratori e telecontrollo e relative spese tecniche. Inoltre, 2i Rete Gas, nella sua qualità di "Socio Gestore" svolge le attività tecniche di distribuzione e misura per gli impianti in esercizio, oltre alla gestione amministrativa, finanziaria, assicurativa, fiscale e legale, nonché quella relativa ai servizi generali, a mezzo apposito contratto infragruppo.

#### **3.3.2 Il ricorso da parte di Cilento Reti Gas S.r.l. a prestazioni di servizi fornite da società Terze**

Nell'esercizio della propria attività, Cilento Reti Gas S.r.l. può avvalersi, altresì, di prestazioni di servizi effettuate, a cura di società terze, in forza della stipulazione di singoli contratti di servizio.

Nel caso peculiare in cui, la singola società affidataria del servizio agisca, in nome e per conto di Cilento Reti Gas S.r.l., Cilento Reti Gas S.r.l. legittimamente, esigerà, mediante espressa

previsione all'interno del relativo contratto di servizio, il rispetto del Codice Etico e del Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo in vigore presso la società, nonché l'adempimento dell'obbligo di fornire informazioni rilevanti all'Organismo di Vigilanza, tramite la figura del Responsabile di cui al successivo par. 3.6.5, individuato dalla Società e nominato dal Consiglio di Amministrazione di Cilento Reti Gas S.r.l.

### **3.4 IL CODICE ETICO DI CILENTO RETI GAS S.r.l.**

Tra le componenti del Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo di Cilento Reti Gas S.r.l. rientra, altresì, il Codice Etico Aziendale, predisposto e adottato dalla Società, allo scopo di orientare le condotte di tutti coloro che operano, per conto e nell'interesse della società, al rispetto dell'etica, dell'integrità morale e della legalità (cfr. allegato 1 al Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo di **Cilento Reti Gas S.r.l.**).

Tale documento che costituisce, pertanto, parte integrante del presente Modello Organizzativo, enuncia i principi di deontologia aziendale e le regole di condotta che la Società riconosce come propri e sui quali richiama l'osservanza da parte di tutti i Destinatari.

Il Codice Etico deve essere comunicato ai vari Destinatari, con modalità diverse in base alla tipologia del rapporto esistente con la Società e, comunque, in maniera tale da assicurarne l'effettiva conoscenza.

### **3.5 L'ORGANISMO DI VIGILANZA**

#### **3.5.1 Caratteristiche e funzioni**

Ai sensi dell'articolo 6, comma 1, lett. b) del Decreto, onde poter andare esente da responsabilità, l'Ente che adotta un proprio Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo è tenuto a provare, non solo di avere adottato ed efficacemente attuato i presidi ivi previsti, bensì di avere affidato il compito di vigilare sul funzionamento e sull'osservanza del Modello di Organizzazione medesimo ad un Organismo dell'Ente, dotato di autonomi poteri di iniziativa e controllo.

In coerenza con le previsioni di cui al Decreto, il Consiglio di Amministrazione di Cilento Reti Gas S.r.l. ha provveduto a nominare, in occasione dell'approvazione del Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo della Società, un Organismo di Vigilanza, a composizione collegiale, mista.

Nella scelta dei componenti dell'Organismo, la Società ha tenuto conto del fatto che il suddetto Organismo deve essere dotato delle seguenti caratteristiche:

- *autonomia ed indipendenza*: risultano garantite dalla composizione collegiale dell'Organismo, il quale non deve essere direttamente coinvolto nei processi decisionali demandati al Consiglio di Amministrazione, sì da poter operare in veste di organo *super partes*, dotato di un'autonomia operativa e di *budget*. L'autonomia va intesa in senso non meramente formale. Al fine di meglio garantire l'autonomia ed indipendenza dell'Organismo, si prevede l'ammissione, al suo interno, sia di soggetti esterni, che di soggetti interni alla Società, per un numero complessivo non inferiore a tre e non superiore a cinque. In particolare, è richiesto che almeno un membro (nel caso in cui i membri complessivi siano tre) o due membri (nel caso in cui i membri complessivi siano cinque) dell'Organismo di Vigilanza siano soggetti esterni alla Società (con tale espressione facendosi riferimento a persone che non abbiano un rapporto lavorativo, fiduciario o contrattuale con la Società).

Le decisioni relative alla determinazione del numero effettivo dei componenti dell'Organismo di Vigilanza, all'individuazione e nomina dei componenti stessi e all'emolumento spettante ai componenti esterni, nonché al *budget* assegnato all'Organo di Controllo, sono demandate al Consiglio di Amministrazione, sentite le indicazioni fornite dall'Organismo di Vigilanza. L'Organismo di Vigilanza ha libero accesso a tutti gli uffici di Cilento Reti Gas S.r.l., senza necessità di consenso preventivo, al fine di ottenere ogni informazione e/o documento e/o dato ritenuto necessario per lo svolgimento delle proprie funzioni e riporta, direttamente, al Consiglio di Amministrazione. Il suo operato non può essere sindacato da alcuna funzione aziendale;

- *professionalità*: è assicurata dalle specifiche competenze professionali, di cui risultano complessivamente dotati i componenti dell'Organismo di Vigilanza, i quali devono essere soggetti, dotati di adeguata professionalità, in materia giuridica, di controllo e di gestione dei rischi aziendali; è, in ogni caso, garantita all'Organismo di Vigilanza, la possibilità di avvalersi, nell'espletamento delle proprie funzioni, anche dell'ausilio di consulenti esterni, in materia legale, di organizzazione aziendale, revisione, contabilità, finanza e sicurezza sul lavoro;

- *continuità di azione*: è assicurata da una duplice circostanza: 1) l'Organismo di Vigilanza deve svolgere il proprio operato presso la Società; 2) esso è legittimato ad avvalersi del supporto delle funzioni aziendali di Cilento Reti Gas S.r.l. che, di volta in volta, dovessero risultare necessarie per l'espletamento delle proprie funzioni.

I membri dell'Organismo di Vigilanza devono, inoltre, possedere adeguati requisiti di onorabilità e non versare in ipotesi di conflitto di interessi.

Adeguata informativa sul possesso dei requisiti sopra indicati, sarà fornita al Consiglio di Amministrazione di Cilento Reti Gas S.r.l., al momento della nomina dei componenti

dell'Organismo di Vigilanza, il cui *curriculum vitae* verrà, brevemente, descritto, nel corso della seduta.

L'Organismo di Vigilanza nominato è chiamato ad esercitare le seguenti **funzioni**:

i) *vigilanza* sul funzionamento e sull'osservanza del Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo, adottato dalla Società;

ii) verifica in merito alla concreta *idoneità* ed *adeguatezza* del Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo, adottato, ossia alla sua reale capacità di prevenire i reati presupposto di cui al Decreto;

iii) monitoraggio sull'*efficace attuazione* del Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo e sulla necessità di integrazione e/o modifica dello stesso, al fine di garantirne una perdurante rispondenza all'organizzazione e/o all'attività aziendale;

iv) *consulenza*, finalizzata ad un aggiornamento e/o ad una integrazione o modifica del Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo adottato e del Codice Etico, in ragione di sopravvenuti, mutamenti normativi ovvero di sopravvenute modifiche nell'assetto organizzativo aziendale;

v) raccolta, esame e conservazione di tutte le segnalazioni ed informazioni ricevute.

Da un punto di vista più specificamente operativo, l'Organismo di Vigilanza è chiamato ad esercitare una pluralità di **compiti o attribuzioni**, tutti specificamente dettagliati, all'interno del **Regolamento dell'Organismo di Vigilanza** al quale si rinvia.

Tale regolamento disciplina, nello specifico, il funzionamento del predetto Organismo, individuandone, in particolare: 1) i criteri di nomina, la composizione, le cause di revoca o sostituzione, la durata in carica; 2) i poteri e le attribuzioni; 3) gli obblighi di riservatezza; 4) i flussi informativi obbligatori dall'Organismo di Vigilanza al Consiglio di Amministrazione di Cilento Reti Gas S.r.l.

Detto Regolamento potrà essere modificato a cura dell'Organismo di Vigilanza.

### **3.5.2 Reporting dell'Organismo di Vigilanza nei confronti degli organi societari**

Nell'ambito dell'espletamento delle attribuzioni conferite, sono assegnate all'Organismo di Vigilanza di Cilento Reti Gas S.r.l. due linee di *reporting*:

(1) la prima, su base continuativa, direttamente, nei confronti del Presidente del Consiglio di Amministrazione di Cilento Reti Gas S.r.l. ;

(2) la seconda, su base periodica, nei confronti del Consiglio di Amministrazione di Cilento Reti Gas S.r.l. e del Collegio Sindacale di Cilento Reti Gas S.r.l.

L'Organismo di Vigilanza di Cilento Reti Gas S.r.l. potrà essere convocato, in qualsiasi momento, dai suddetti organi o potrà, a sua volta, presentare richiesta in tal senso, per riferire in merito al funzionamento del Modello o a situazioni specifiche.

L'Organismo di Vigilanza di Cilento Reti Gas S.r.l. trasmetterà al Consiglio di Amministrazione, con cadenza annuale:

1) un rapporto scritto, riassuntivo: i) dell'attività svolta, nel corso dell'anno; ii) delle eventuali proposte di aggiornamento e/o di integrazione e/o di modifica dell'attività di mappatura del rischio, di cui al Modello Organizzativo in vigore, nonché delle procedure aziendali in vigore e di ogni ulteriore presidio o prescrizione correlata;

2) un piano di attività da effettuare, nell'anno successivo;

L'Organismo di Vigilanza segnalerà, altresì, tempestivamente, al Consiglio di Amministrazione:

1) le violazioni del Modello Organizzativo, riscontrate d'iniziativa o su segnalazione, con proposta della relativa sanzione disciplinare da applicare;

2) la pendenza di un eventuale procedimento penale, a proprio carico ovvero a carico di altre Funzioni aziendali, iscritto, in ragione della contestazione di una delle fattispecie di reato di cui al d.lgs. 231/2001, implicante una possibile conseguente iscrizione dell'illecito amministrativo, a carico di Cilento Reti Gas S.r.l.

Le suddette linee di riporto, dall'Organismo di Vigilanza al Consiglio di Amministrazione di Cilento Reti Gas S.r.l., avranno la finalità di agevolare l'espletamento delle seguenti verifiche:

- una verifica sull'*adeguatezza* del Modello di Organizzazione, intesa come rispondenza dello stesso, alla concreta realtà aziendale ed all'evoluzione della normativa e della giurisprudenza in materia;

- una verifica sulla *concreta idoneità preventiva* del Modello di Organizzazione, intesa come capacità di prevenire la commissione dei reati, presupposto della responsabilità amministrativa della società, di cui al d.lgs. 231/2001.

### 3.6 FLUSSI INFORMATIVI NEI CONFRONTI DELL'ORGANISMO DI VIGILANZA

#### 3.6.1 Finalità

L'art. 6 comma 2 lett. d) del Decreto prescrive che il Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo adottato dalla Società, debba *“prevedere obblighi di informazione nei confronti dell'organismo deputato a vigilare sul funzionamento e l'osservanza dei Modelli”*.

L'art. 6 comma 2 bis del Decreto, introdotto dalla legge 30.11.2017 n. 179, avente ad oggetto le *“disposizioni per la tutela degli autori delle segnalazioni di reati o irregolarità di cui siano venuti a conoscenza, nell'ambito di un lavoro pubblico o privato”*, prescrive, inoltre, come, all'interno del Modello medesimo, debbano essere previsti: i) uno o più canali che consentano ai soggetti apicali o sottoposti, di cui all'art. 5 d.lgs. 231/2001, di *“presentare, a tutela dell'integrità dell'ente, segnalazioni circostanziate di condotte illecite, rilevanti, ai sensi del decreto e fondate su elementi di fatto precisi e concordanti, o di violazioni del modello di organizzazione e gestione dell'ente, di cui siano venuti a conoscenza in ragione delle funzioni svolte; tali canali garantiscono la riservatezza dell'identità del segnalante”*; ii) almeno un canale alternativo di segnalazione *“idoneo a garantire, con modalità informatiche, la riservatezza dell'identità del segnalante”*.

In data 15 marzo 2023 è stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 63, il d.lgs. 24/2023 attuativo della Direttiva europea n. 1937/2019 riguardante *“la protezione delle persone che segnalano violazioni del diritto dell'Unione e violazioni delle disposizioni normative nazionali”* (cosiddetto decreto *“whistleblowing”*).

Le disposizioni di cui al citato decreto sono entrate in vigore il 30 marzo 2023, con effetto a decorrere dal 15 luglio 2023, fatto salvo per *“i soggetti del settore privato che hanno impiegato, nell'ultimo anno, una media di lavoratori subordinati, con contratti di lavoro a tempo indeterminato o determinato, fino a duecentoquarantanove”* (cfr. art. 24 comma 2 d.lgs. n. 24/2023).

In relazione a tale categoria di soggetti, infatti, *“l'obbligo di istituzione del canale di segnalazione interna decorre “dal 17 dicembre 2023” e, fino ad allora, continua ad applicarsi la disciplina prevista dall'art. 6 comma 2-bis lett. a) e b) d.lgs. 231/2001.*

La prima novità introdotta dal d.lgs. 24/2023 consiste nell'ampliamento degli enti destinatari della nuova disciplina, i quali non sono più soltanto gli enti pubblici e le imprese che hanno adottato il Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo, ai sensi del d.lgs. 231/2001, bensì *“i soggetti del settore privato”* che, alternativamente:

- hanno impiegato, nell'ultimo anno, la media di almeno cinquanta lavoratori subordinati con contratti di lavoro a tempo determinato o indeterminato;

- rientrano nel settore dei cosiddetti settori “sensibili” (servizi, prodotti e mercati finanziari, prevenzione del riciclaggio e del finanziamento del terrorismo, sicurezza e trasporti, tutela dell’ambiente), anche se nell’ultimo anno non hanno raggiunto la media di cinquanta lavoratori subordinati (quindi, indipendentemente dal numero di dipendenti in forza presso la società del settore privato);

- rientrano nell’ambito di applicazione del d.lgs. 231/2001 e adottano il Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo, anche se nell’ultimo anno non hanno raggiunto la media di cinquanta lavoratori subordinati (quindi, indipendentemente dal numero di dipendenti in forza presso la società del settore privato).

Anche l’elenco dei cosiddetti “whistleblowers” risulta decisamente più ampio rispetto alla disciplina prevista dall’art. 6 comma 2 - bis lett. a) e b) d.lgs. 231/2001, che identifica il segnalante, esclusivamente nel soggetto aziendale apicale o sottoposto.

Il d.lgs. 24/2023 stabilisce infatti che i soggetti legittimati a “segnalare, divulgare ovvero denunciare all’Autorità giudiziaria o contabile, violazioni di disposizioni normative nazionali o dell’Unione europea che ledono l’interesse pubblico o l’integrità dell’amministrazione pubblica o dell’ente privato, di cui siano venuti a conoscenza in un contesto lavorativo pubblico o privato” risultano riconducibili alle seguenti categorie:

- dipendenti pubblici; lavoratori subordinati del settore privato; lavoratori autonomi che svolgono la propria attività lavorativa presso soggetti del settore pubblico o del settore privato; collaboratori, liberi professionisti, consulenti che prestano la propria attività presso soggetti del settore pubblico o del settore privato; volontari e tirocinanti, retribuiti e non; azionisti e persone con funzioni di amministrazione, direzione, controllo, vigilanza o rappresentanza, anche qualora tali funzioni siano esercitate in via di mero fatto, presso soggetti del settore pubblico o del settore privato.

Inoltre, le misure di protezione si applicano anche:

- ai facilitatori (vale a dire a coloro che assistono la persona segnalante nel processo di segnalazione operante all’interno del medesimo contesto lavorativo e la cui assistenza deve essere mantenuta riservata; cfr. art. 2 comma 2 lett. h) d.lgs. 24/2023);

- alle persone del medesimo contesto lavorativo della persona segnalante e che sono legate ad essa da uno stabile legame affettivo o di parentela entro il quarto grado;

- ai colleghi di lavoro della persona segnalante o della persona che ha sporto una denuncia all’autorità giudiziaria o contabile o effettuato una divulgazione pubblica, che lavorano nel medesimo contesto lavorativo della stessa e che hanno con detta persona un rapporto abituale o corrente;

- agli enti di proprietà della persona segnalante o della persona che ha sporto denuncia all'autorità giudiziaria o contabile o che ha effettuato una divulgazione pubblica o per i quali le stesse persone lavorano, nonché agli enti che operano nel medesimo contesto lavorativo delle predette persone (cfr. art. 3 comma 4 d.lgs. 24/2023).

Per quanto riguarda il momento in cui è consentito effettuare la segnalazione, il d.lgs. 24/2023 ne legittima l'esecuzione:

- quando il rapporto è in corso; - quando il rapporto giuridico non è ancora iniziato, se le informazioni sulle violazioni sono state acquisite durante il processo di selezione o in altre fasi precontrattuali; - durante il periodo di prova; - successivamente allo scioglimento del rapporto giuridico, se le informazioni sulle violazioni sono state acquisite prima dello scioglimento del rapporto stesso (pensionati).

Quanto all'oggetto della segnalazione, il nuovo decreto amplia le tipologie di violazione che possono essere comunicate dal "whistleblower".

Sono infatti suscettive di segnalazione, non solo le condotte illecite idonee a integrare i reati presupposto di cui al d.lgs. 231/2001 e le violazioni del Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo, bensì le ulteriori "violazioni ("comportamenti, atti od omissioni") di disposizioni normative nazionali o dell'Unione europea che ledono l'interesse pubblico o l'integrità dell'amministrazione pubblica o dell'ente privato, di cui le persone siano venute a conoscenza in un contesto lavorativo pubblico o privato" (cfr. art. 1 comma 1 d.lgs. n. 24/2023) e che consistono in:

- illeciti amministrativi, contabili, civili o penali;
- condotte illecite rilevanti ai sensi del d.lgs. 231/2001 o violazioni dei modelli di organizzazione ivi previsti;
- illeciti che rientrano nell'ambito di applicazione degli atti dell'Unione europea relativi ai seguenti settori: appalti pubblici; servizi, prodotti e mercati finanziari e prevenzione del riciclaggio e del finanziamento del terrorismo; sicurezza e conformità dei prodotti; sicurezza dei trasporti; tutela dell'ambiente; radioprotezione e sicurezza nucleare; sicurezza degli alimenti e dei mangimi e salute e benessere degli animali; salute pubblica; protezione dei consumatori; tutela della vita privata e protezione dei dati personali e sicurezza delle reti e dei sistemi informativi;
- atti od omissioni che ledono gli interessi finanziari dell'Unione;
- atti od omissioni riguardanti il mercato interno (a titolo esemplificativo: violazioni in materia di concorrenza o di aiuti di Stato);
- atti o comportamenti che vanificano l'oggetto o la finalità delle disposizioni di cui agli atti dell'Unione.

La segnalazione può, inoltre, avere ad oggetto:

- le informazioni relative alle condotte volte ad occultare le violazioni sopra indicate;
- le attività illecite non ancora compiute, che il “whistleblower” ritenga possano ragionevolmente verificarsi in presenza di elementi concreti, precisi e concordanti;
- i fondati sospetti la cui nozione dovrà essere oggetto di interpretazione al tavolo delle “linee guida” che l’ANAC sarà tenuta ad adottare, sentito il Garante per la protezione dei dati personali, entro tre mesi dalla data di entrata in vigore del decreto (cfr. art. 10 d.lgs. n. 24/2023).

Le disposizioni del decreto non si applicano, invece, “alle contestazioni, rivendicazioni o richieste legate ad un interesse di carattere personale della persona segnalante che attengono esclusivamente ai propri rapporti individuali di lavoro o di impiego pubblico, ovvero inerenti ai propri rapporti di lavoro o di impiego pubblico con le figure gerarchicamente sovraordinate”.

In merito alla forma delle segnalazioni, il d.lgs. 24/2023 prevede:

- la forma orale, attraverso linee telefoniche, sistemi di messaggistica vocale o, su richiesta della persona segnalante, mediante un incontro diretto;
- la forma scritta, anche con modalità informatiche.

Gli obblighi d’informazione nei confronti dell’Organismo di Vigilanza, istituito ai sensi e per gli effetti del d.lgs. 231/2001, rispondono, pertanto, alle seguenti finalità:

i) verificare la concreta *idoneità e adeguatezza* del Modello di Organizzazione adottato, ossia la sua reale (e non meramente formale) capacità di prevenire, in linea di massima, i comportamenti non voluti e sanzionati, ai sensi del Decreto;

ii) verificare *l’efficace attuazione* del Modello di Organizzazione, ai sensi dell’art. 7 comma 4 lett. a) del Decreto, vale a dire la sua perdurante rispondenza agli assetti istituzionale e organizzativo societari e/o all’attività aziendale, sì da modificare i contenuti del sistema di gestione e controllo istituito o da introdurre procedure o controlli aggiuntivi o sopprimere strumenti di controllo divenuti inattuabili o ridondanti, in caso di sopravvenuti mutamenti strategici e/o organizzativi;

iii) segnalare all’Organismo di Vigilanza, l’eventuale esistenza di processi societari risultati e/o percepiti come privi in tutto o in parte di presidi adeguati, nonché l’eventuale malfunzionamento di istruzioni operative e/o delle procedure esistenti;

iv) proporre eventuali integrazioni e/o modifiche da apportare al Modello di Organizzazione vigente;

v) favorire lo svolgimento della funzione di aggiornamento del Modello di Organizzazione demandata all’Organismo di Vigilanza;

vi) agevolare l'espletamento dell'attività di vigilanza sul rispetto del Modello di Organizzazione, da parte di tutti i Destinatari, sì da i) verificarne l'*effettività*, intesa come riscontro della coerenza tra i comportamenti concreti e il Modello di Organizzazione adottato e da ii) accertarne, altresì, le eventuali violazioni, in vista dell'applicazione delle sanzioni disciplinari all'uopo introdotte;

vii) agevolare l'espletamento dell'attività di vigilanza, a tutela dell'integrità dell'ente, anche tramite la segnalazione circostanziata di condotte illecite, rilevanti, ai sensi del d.lgs. 231/2001, fondata su elementi di fatto precisi e concordanti, nonché tramite la segnalazione di ogni ulteriore violazione di disposizioni normative nazionali o dell'Unione Europea che leda l'interesse pubblico o l'integrità dell'amministrazione pubblica o dell'ente privato, di cui si sia venuti a conoscenza in un contesto lavorativo pubblico o privato, ai sensi dell'art. 2 d.lgs. n. 24/2023.

Le finalità sopra evidenziate potranno essere perseguite da Cilento Reti Gas S.r.l., attraverso un'attività di riporto, nei confronti dell'Organismo di Vigilanza, da espletarsi per mezzo di distinti canali, in forma scritta (e-mail, comunicazioni e/o rapporti scritti), in forma orale o in forma telefonica, mediante registrazione vocale.

Le segnalazioni di cui al presente Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo dovranno essere inviate all'Organismo di Vigilanza, tramite la casella di posta elettronica dedicata [CilentoRetiGas.Odv231@2iretegas.it](mailto:CilentoRetiGas.Odv231@2iretegas.it), sì da garantire la riservatezza dell'identità del segnalante, fatti salvi gli obblighi di legge.

Ai sensi del Codice Etico aziendale, è inoltre, in vigore un ulteriore canale informatico di segnalazione - vale a dire la casella di posta elettronica dedicata [CilentoRetiGas.CodiceEtico@2iretegas.it](mailto:CilentoRetiGas.CodiceEtico@2iretegas.it) - attraverso la quale, fermo l'obbligo di segnalazione sopra richiamato, a carico dei Destinatari del Modello, tutti gli stakeholder di Cilento Reti Gas S.r.l. potranno segnalare ogni violazione o sospetto di violazione del Codice Etico, di cui siano venuti a conoscenza, purché fondata su elementi di fatto precisi e concordanti.

Fermi restando gli anzidetti canali di segnalazione, il Gruppo 2i Rete Gas ha aggiornato, per la Capogruppo 2i Rete Gas S.p.A. e per le società da questa controllate, il sistema già esistente di raccolta e gestione delle segnalazioni di eventuali illeciti, adeguandolo alle disposizioni di cui al d.lgs. n. 24/2023.

Ai sensi di quanto disposto dal suddetto decreto, il Gruppo 2i Rete Gas ha istituito sin al luglio 2023 ulteriori specifici canali interni per ricevere le segnalazioni whistleblowing, da inviarsi sempre all'attenzione dell'Organismo di Vigilanza di 2i Rete Gas S.p.A., nonché agli ulteriori Organismi di Vigilanza istituiti presso le società controllate.

I canali di segnalazione interna attivati, in ossequio al d.lgs. n. 24/2023, sono stati progettati e vengono gestiti, in modo tale da garantire la riservatezza dell'identità della persona segnalante, dei soggetti coinvolti e di coloro che sono comunque menzionati nella segnalazione, nonché del contenuto della segnalazione e della relativa documentazione.

I canali di segnalazione interna attivati in relazione a Cilento Reti Gas S.r.l. risultano i seguenti:

1) posta elettronica crittografata: WB.cilento@2iretegas.it;

2) centralino telefonico dedicato: +390293899300- numero telefonico univoco in vigore per tutte le società del Gruppo con richiesta di esplicitare, al termine del primo messaggio vocale, la società di riferimento, tramite digitazione dei tasti alfanumerici;

3) lettera da inviarsi a Cilento Reti Gas S.r.l. Organismo di Vigilanza- Codice Etico- Via Alberico Albricci, 10, 20112 Milano;

4) comunicazione orale: su richiesta del segnalante all'Organismo di Vigilanza, da fissarsi entro un termine ragionevole.

Cilento Reti Gas S.r.l. ha, altresì, provveduto ad aggiornare le relative informative ai sensi dell'art. 13 del regolamento UE 2016/679, dirette a descrivere in modo puntuale le modalità di trattamento e conservazione dei dati personali del segnalante e dei dati personali comunque contemplati nelle segnalazioni in argomento.

In conformità a quanto previsto dall'art. 17 d.lgs. n. 24/2023, i soggetti segnalanti non possono subire alcuna ritorsione.

Ai sensi dell'art. 19 d.lgs. n. 24/2023, le eventuali ritorsioni che il segnalante ritiene di aver subito possono essere comunicate all'ANAC.

In caso di ritorsioni commesse nel contesto lavorativo di un soggetto del settore pubblico, l'ANAC informa immediatamente il Dipartimento della funzione pubblica presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri e gli eventuali organismi di disciplina, per i provvedimenti di loro competenza. In caso di ritorsioni commesse nel contesto lavorativo di un soggetto del settore privato, l'ANAC informa l'Ispettorato Nazionale del Lavoro, per i provvedimenti di propria competenza.

Al fine di acquisire elementi istruttori indispensabili all'accertamento delle ritorsioni, l'ANAC può avvalersi, per quanto di rispettiva competenza, della collaborazione dell'Ispettorato della Funzione Pubblica e dell'Ispettorato Nazionale del Lavoro, ferma restando l'esclusiva competenza dell'ANAC in ordine alla valutazione degli elementi acquisiti e all'eventuale applicazione delle sanzioni amministrative di cui all'articolo 21. Gli atti assunti, in violazione dell'articolo 17, sono nulli.

Le persone che sono state licenziate, a causa della segnalazione, della divulgazione pubblica o della denuncia all'Autorità Giudiziaria o Contabile hanno diritto ad essere reintegrate nel posto di lavoro.

L'Autorità Giudiziaria adotta tutte le misure, anche provvisorie, necessarie a garantire la tutela della situazione giuridica soggettiva azionata, ivi compresi il risarcimento del danno, la reintegrazione nel posto di lavoro, l'ordine di cessazione della condotta posta in essere, in violazione dell'articolo 17 e la dichiarazione di nullità degli atti adottati in violazione del medesimo articolo.

### **3.6.2 I flussi informativi obbligatori dai Destinatari del Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo di Cilento Reti Gas S.r.l. all'Organismo di Vigilanza**

I Destinatari del Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo di Cilento Reti Gas S.r.l. hanno l'**obbligo di comunicare**, tempestivamente e per iscritto, all'Organismo di Vigilanza istituito, tramite la casella di posta elettronica dedicata [CilentoRetiGas.Odv231@2iretegas.it](mailto:CilentoRetiGas.Odv231@2iretegas.it):

- i) le eventuali violazioni del Modello di Organizzazione, riscontrate o di cui siano venuti a conoscenza, in ragione delle funzioni svolte;
- ii) le eventuali condotte illecite, rilevanti, ai sensi del Decreto e fondate su elementi di fatto precisi e concordanti, di cui siano venuti a conoscenza in ragione delle funzioni svolte;
- iii) le eventuali gravi anomalie inerenti al funzionamento del Modello di Organizzazione, o ancora,
- iv) l'eventuale commissione di condotte atipiche che, pur non costituendo violazioni, si discostino significativamente dall'ordinaria prassi aziendale;
- v) la pendenza di un eventuale procedimento penale a proprio carico, in ragione della contestazione di una delle fattispecie di reato di cui al Decreto, implicante una possibile conseguente iscrizione dell'illecito amministrativo a carico di Cilento Reti Gas S.r.l. ovvero eventuali provvedimenti e/o notizie provenienti da organi di Polizia Giudiziaria, o da qualsiasi altra Autorità, da cui si evinca lo svolgimento di indagini, nei confronti di altri Soggetti Aziendali, per i reati di cui al Decreto, sempre implicanti una possibile conseguente iscrizione dell'illecito amministrativo, a carico di Cilento Reti Gas S.r.l.

### **3.6.3 I flussi informativi facoltativi (ad evento) dai Destinatari del Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo di Cilento Reti Gas S.r.l. all'Organismo di Vigilanza.**

Fermi restando gli obblighi di riporto dinanzi enucleati, i Destinatari del Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo di Cilento Reti Gas S.r.l. avranno la **facoltà di inviare**, all'Organismo di Vigilanza di **Cilento Reti Gas S.r.l.**, un rapporto scritto (ad evento), al fine di segnalare: **i)** eventuali criticità emerse nell'esercizio della propria attività; **ii)** eventuali richieste di chiarimento, in ordine alla condotta da tenere nel singolo caso concreto, al fine di ottemperare alle prescrizioni di cui al Modello di Organizzazione e/o al Codice Etico; **iii)** eventuali informative in ordine a difficoltà applicative riscontrate; **iv)** ogni eventuale ulteriore comunicazione scritta, che si ritiene possa assumere rilievo, ai fini di una corretta applicazione del Modello di Organizzazione.

L'Organismo di Vigilanza valuterà, con attenzione ed imparzialità, tutte le informazioni e segnalazioni ricevute, stabilendone la veridicità e fondatezza e garantendo l'anonimato in ordine al nominativo dell'autore della segnalazione, pena l'applicazione delle sanzioni disciplinari di cui al sistema disciplinare in vigore; a tal fine, esso adotterà i provvedimenti atti a garantire la riservatezza dell'identità del segnalante e, di conseguenza, ad evitare ogni forma di ritorsione o discriminazione.

### **3.6.4 I flussi informativi dal Consiglio di Amministrazione di Cilento Reti Gas S.r.l. all'Organismo di Vigilanza**

Il Consiglio di Amministrazione di **Cilento Reti Gas S.r.l.** avrà l'obbligo di comunicare all'Organismo di Vigilanza:

- i)** eventuali mutamenti nell'assetto istituzionale e/o organizzativo;
- ii)** eventuali mutamenti nella titolarità di partecipazioni azionarie, conseguenti a sopravvenute operazioni di trasformazione, fusione e scissione;
- iii)** le valutazioni effettuate in ordine alla scelta della Società di revisione, incaricata di certificare il bilancio societario.

### **3.6.5 L'istituzione della figura di Responsabile presso Cilento Reti Gas S.r.l.**

Fermi restando i flussi informativi, sopra dettagliati, da effettuarsi a cura dei Destinatari del Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo di Cilento Reti Gas S.r.l., nei confronti dell'Organismo di Vigilanza nominato, è, altresì, istituita, la figura del "*responsabile ai sensi del Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo ex d.lgs. 231/2001 di Cilento Reti Gas S.r.l.*"

Detta figura, che corrisponde al Presidente del Consiglio di Amministrazione, è tenuta ad effettuare, nei confronti dell'Organismo di Vigilanza i seguenti **flussi informativi obbligatori**:

- i) un flusso informativo *tempestivo e d'urgenza* di cui al par. 3.6.2, al pari di ogni ulteriore Destinatario del Modello di Organizzazione;
- ii) un ulteriore flusso informativo *periodico*, diretto a comunicare le informazioni di rilievo (dettagliate, all'interno della procedura organizzativa istitutiva della figura di responsabile): i) relative alla concreta attuazione del Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo di Cilento Reti Gas S.r.l.

Per completezza, deve valorizzarsi come Cilento Reti Gas S.r.l. abbia, altresì, previsto la possibile applicabilità della procedura istitutiva del *responsabile*, anche nei confronti di società terze, le quali siano chiamate a svolgere, in forza di contratti di servizio, prestazioni e/o servizi, nell'interesse di Cilento Reti Gas S.r.l. (cfr. si veda, in tal senso, par. 3.3.2).

Il *responsabile* ha facoltà di incaricare, a sua volta, con atto scritto, un *sub- responsabile*, il quale, supervisionato dallo stesso *responsabile*, assume la responsabilità delle singole operazioni a rischio affidategli.

In virtù dell'istituzione delle figure suindicate, presso Cilento Reti Gas S.r.l., l'azione di controllo risulta strutturata su tre distinti livelli:

- i) il *sub- responsabile* (se nominato);
- ii) il *responsabile*;
- iii) l'Organismo di Vigilanza.

In data 9 settembre 2019 il Presidente del Consiglio di Amministrazione, nonché *Responsabile ai sensi del Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo ex d.lgs. 231/2001 della Società*, ha nominato il Consigliere indicato dal Socio Bonati S.p.A. (che ha accettato), "*Sub – responsabile*" ai sensi del d. lgs. 231/01 per le attività rilevanti svolte dalla Società ai fini del Modello Organizzativo.

### **3.6.6 Sistema dei poteri**

All'Organismo di Vigilanza di Cilento Reti Gas S.r.l. viene, obbligatoriamente, comunicato il sistema dei poteri adottato dalla Società ed ogni sua modifica o variazione, mediante comunicazione periodica, a cura dei responsabili nominati, con le modalità dettagliate nella relativa procedura organizzativa societaria.

## **3.7 SELEZIONE, FORMAZIONE e INFORMATIVA**

### **3.7.1 Selezione del personale**

L'Organismo di Vigilanza di Cilento Reti Gas S.r.l. valuta, in coordinamento con la Società, l'opportunità di istituire uno specifico sistema di verifica dei requisiti del personale, in fase di selezione.

### **3.7.2 Formazione del personale**

La formazione del personale, ai fini dell'attuazione del Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo di Cilento Reti Gas S.r.l., è gestita in stretta collaborazione con l'Organismo di Vigilanza.

Periodicamente, anche in relazione ad eventuali, sopravvenute modifiche normative e/o organizzative, la Società propone un piano di formazione all'Organismo di Vigilanza, al quale è demandato il compito di verificarne l'adeguatezza dei contenuti, per ciò che concerne gli aspetti rilevanti, ai sensi del Decreto, proponendo, se del caso, le opportune integrazioni.

Tale piano di formazione dovrà prevedere interventi, diversamente dettagliati, a seconda: i) della collocazione aziendale (apicale ovvero sottoposta) dei destinatari della formazione; ii) della tipologia di processi sensibili o a rischio gestiti, in ambito societario.

Ad esempio: a) formazione in aula; b) formazione specifica rivolta ai neo-quadri; c) formazione per i neo-assunti, in materia di *Corporate Social Responsibility*, con contestuale analisi delle problematiche riguardanti il Decreto.

I corsi di formazione hanno frequenza obbligatoria.

E' compito della Società informare l'Organismo di Vigilanza sui risultati, in termini di adesione e gradimento, di tali corsi.

La mancata partecipazione, non giustificata, ai suddetti programmi di formazione comporterà l'irrogazione di una sanzione disciplinare che sarà comminata secondo le regole indicate nel paragrafo 3.8.2 del presente Modello.

### **3.7.3 Selezione di consulenti, partner, fornitori**

Su proposta dell'Organismo di Vigilanza, potranno essere istituiti, nell'ambito di Cilento Reti Gas S.r.l., appositi sistemi di valutazione per la selezione di consulenti, partner e fornitori.

### **3.7.4 Informativa a consulenti, partner, fornitori**

Potranno essere, altresì, fornite, a soggetti esterni a Cilento Reti Gas S.r.l. (consulenti, partner e fornitori), apposite informative sulle politiche e procedure adottate dalla Società, sulla base del presente Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo, nonché i testi delle clausole contrattuali abitualmente utilizzate al riguardo.

### **3.8 SISTEMA DISCIPLINARE**

#### **3.8.1 Principi generali**

Ai sensi dell'art. 6 del Decreto, la definizione di un sistema sanzionatorio costituisce un requisito essenziale del Modello di Organizzazione.

L'efficace attuazione del Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo di Cilento Reti Gas S.r.l. deve, pertanto, contemplare la previsione di un sistema disciplinare, diretto a sanzionare la mancata osservanza delle misure organizzative e preventive, contenute nel Modello stesso (art. 7 comma 4 lett. b) del Decreto).

Le sanzioni disciplinari rappresentano uno strumento di dissuasione e punizione di comportamenti tenuti da Soggetti che, violando le regole dettate dalla Società, espongono quest'ultima, al rischio di insorgenza di una responsabilità amministrativa, ai sensi del Decreto.

L'applicazione di tali sanzioni disciplinari presuppone, quindi, la semplice violazione delle prescrizioni, delle istruzioni e delle procedure e, più in generale, dei contenuti di cui al Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo adottato da Cilento Reti Gas S.r.l., essendo indipendente dallo svolgimento e dall'esito di un procedimento penale a carico del reo, iscritto dall'Autorità Giudiziaria.

#### **3.8.2 Sanzioni per i lavoratori dipendenti**

I comportamenti tenuti dai Dipendenti, in violazione del Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo, sono definiti come illeciti disciplinari. Per i Dirigenti si fa, a tal fine rinvio, al successivo paragrafo 3.8.3.

Con riferimento alle sanzioni irrogabili, nei riguardi di detti lavoratori Dipendenti, esse rientrano tra quelle previste dal codice disciplinare aziendale, nel rispetto delle procedure di cui all'articolo 7 della legge 30 maggio 1970, n. 300, (Statuto dei Lavoratori) ed eventuali normative speciali applicabili.

In relazione a quanto sopra, il Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo di Cilento Reti Gas S.r.l. fa riferimento alle categorie di fatti sanzionabili, previste dall'apparato sanzionatorio esistente e cioè alle norme pattizie di cui al CCNL (v. art. 21 "*Provvedimenti disciplinari*").

Tali categorie descrivono i comportamenti sanzionati, a seconda del rilievo che assumono le singole fattispecie considerate e le sanzioni in concreto previste, per la commissione dei fatti stessi a seconda della loro gravità.

In particolare, in applicazione dei "*criteri di correlazione per le mancanze dei lavoratori ed i provvedimenti disciplinari*", vigenti presso la Società e richiamati dal CCNL, si prevede che:

1) Incorre nei provvedimenti di **rimprovero verbale** o **scritto** il lavoratore che:

i) violi le procedure interne previste dal Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo di Cilento Reti Gas S.r.l. (ad esempio che non osservi le procedure prescritte, ometta di dare comunicazione, all'Organismo di Vigilanza, delle segnalazioni prescritte, effettui segnalazioni infondate con dolo o colpa grave, ometta di svolgere controlli, ecc.) o adotti, nella gestione dei processi sensibili o a rischio, un comportamento non conforme alle prescrizioni del Modello stesso, dovendosi qualificare tali comportamenti *"in qualunque modo"* compiuti delle *"lievi trasgressioni alle norme del CCNL o dei regolamenti aziendali"*, ai sensi di quanto previsto al punto 1 - 2 dell'art. 21 del CCNL.

2) Incorre nel provvedimento della **multa** il lavoratore che:

i) violi, più volte, le procedure interne previste dal Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo di Cilento Reti Gas S.r.l., o adotti, nella gestione dei processi sensibili o a rischio, un comportamento, più volte, non conforme alle prescrizioni del Modello stesso, prima ancora che dette mancanze siano state, singolarmente, accertate e contestate, dovendosi ravvisare in tali comportamenti, la ripetuta effettuazione della mancanza della *"non osservanza delle norme o non applicazione delle misure sulla sicurezza e sull'igiene del lavoro, di cui è stato debitamente portato a conoscenza"* o *"recidiva nelle mancanze sanzionate con rimprovero scritto"*, ai sensi di quanto previsto al punto 3 dell'art. 21 del CCNL.

3) Incorre nel provvedimento della **sospensione dal servizio e dalla retribuzione**, da 1 a 5 giorni, il lavoratore che:

i) nel violare le procedure interne, previste dal Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo di Cilento Reti Gas S.r.l., o adottando, nella gestione dei processi sensibili o a rischio, un comportamento non conforme alle prescrizioni del Modello stesso, nonché compiendo atti contrari all'interesse di Cilento Reti Gas S.r.l., arrechi danno alla Società ovvero la esponga ad una situazione oggettiva di pericolo, per l'integrità dei beni dell'azienda, dovendosi ravvisare, in tali comportamenti, *"la determinazione di un danno o di una situazione di pericolo per l'integrità dei beni del Gruppo o il compimento di atti contrari ai suoi interessi parimenti derivanti dalla trasgressione alle norme del CCNL o dei regolamenti aziendali"*, ai sensi di quanto previsto al punto 34 dell'art. 21 del CCNL.

4) Incorre nel provvedimento della **sospensione dal servizio e dalla retribuzione**, da 6 a 10 giorni, il lavoratore che:

i) nel violare le procedure interne previste dal Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo di Cilento Reti Gas S.r.l., o adottando, nella gestione dei processi sensibili o a rischio, un comportamento non conforme alle prescrizioni del Modello stesso, nonché compiendo atti

contrari all'interesse di Cilento Reti Gas S.r.l., arrechi danno al Gruppo o lo esponga ad una situazione oggettiva di pericolo, per l'integrità dei beni dell'azienda, dovendosi ravvisare in tali comportamenti *“la determinazione di un danno o di una situazione di pericolo per l'integrità dei beni del Gruppo o il compimento di atti contrari ai suoi interessi parimenti derivanti dalla trasgressione alle norme del CCNL o dei regolamenti aziendali”*, ai sensi di quanto previsto al punto 5 dell'art. 21 del CCNL.

5) Incorre nel provvedimento del **licenziamento con preavviso**, il lavoratore che:

i) adotti, nella gestione dei processi sensibili o a rischio, un comportamento non conforme alle prescrizioni del Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo di Cilento Reti Gas S.r.l. e diretto, in modo univoco, al compimento di un reato, dovendosi ravvisare, in tale comportamento, la determinazione di un danno notevole o di una situazione di notevole pregiudizio, ai sensi di quanto previsto al punto 6 dell'art. 21 del CCNL.

6) Incorre nel provvedimento del **licenziamento senza preavviso**, il lavoratore che:

i) adotti, nella gestione dei processi sensibili o a rischio, un comportamento palesemente in violazione delle prescrizioni del Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo di Cilento Reti Gas S.r.l. e tale da determinare la concreta applicazione, a carico della Società, di misure previste dal Decreto, dovendosi ravvisare in tale comportamento il compimento di *“atti tali da far venire meno, radicalmente, la fiducia dell'Ente, nei suoi confronti”*, ovvero il verificarsi delle mancanze richiamate, ai punti precedenti, con la determinazione di un grave pregiudizio per la Società, ai sensi di quanto previsto al punto 7 dell'art. 21 del CCNL.

Il tipo e l'entità di ciascuna delle sanzioni sopra richiamate, saranno applicate, ai sensi di quanto previsto dal codice disciplinare aziendale vigente presso Cilento Reti Gas S.r.l., in relazione:

i) all'intenzionalità del comportamento o grado di negligenza, imprudenza o imperizia con riguardo anche alla prevedibilità dell'evento;

ii) al comportamento complessivo del lavoratore, con particolare riguardo alla sussistenza o meno di precedenti disciplinari del medesimo, nei limiti consentiti dalla legge;

iii) alle mansioni del lavoratore;

iv) alla posizione funzionale delle persone coinvolte, nei fatti costituenti la mancanza;

v) alle altre particolari circostanze, che accompagnano la violazione disciplinare.

Per quanto riguarda l'accertamento delle suddette infrazioni, i procedimenti disciplinari e l'irrogazione delle sanzioni, restano invariati i poteri già conferiti, nei limiti delle rispettive competenze.

Il sistema disciplinare viene costantemente monitorato dall'Organismo di Vigilanza e dalla Società.

### **3.8.3 Misure nei confronti dei Dirigenti**

In caso di violazione, da parte di dirigenti, delle procedure interne previste dal Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo di Cilento Reti Gas S.r.l., o di adozione, nella gestione dei processi sensibili o a rischio, di un comportamento non conforme alle prescrizioni del Modello stesso ed in particolare di adozione di atti di ritorsione o discriminatori, diretti o indiretti, nei confronti di coloro che hanno effettuato segnalazioni ai sensi dell'art.6, comma 2 bis D.Lgs. n.231/2001 per motivi collegati direttamente o indirettamente alla segnalazione, si provvederà ad applicare, nei confronti dei responsabili, le misure più idonee, in conformità a quanto previsto dal Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro dei Dirigenti industriali, tra cui la risoluzione del rapporto di lavoro.

## **3.9 ALTRE MISURE DI TUTELA IN CASO DI MANCATA OSSERVANZA DELLE PRESCRIZIONI DEL MODELLO**

### **3.9.1 Misure nei confronti degli amministratori**

In caso di violazione del Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo di Cilento Reti Gas S.r.l., da parte degli amministratori, l'Organismo di Vigilanza informerà l'intero Consiglio di Amministrazione ed il Collegio Sindacale, i quali provvederanno ad assumere le opportune iniziative, previste dalla vigente normativa.

Nel caso in cui le suddette violazioni siano commesse da amministratori delle Società controllate, dovrà esserne informato tempestivamente l'Organismo di Vigilanza di Cilento Reti Gas S.r.l., il quale provvederà a riferire ai competenti organi societari, per l'adozione delle relative iniziative; qualora i suddetti amministratori siano anche dirigenti della Società potranno, in ogni caso, trovare applicazione le sanzioni di cui al precedente paragrafo 3.8.3.

### **3.9.2 Misure nei confronti di Consulenti, Partner e Fornitori**

Ogni comportamento posto in essere dai Consulenti, dai Partner o dai Fornitori, in contrasto con le linee di condotta, indicate dal Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo di Cilento Reti Gas S.r.l., e tale da comportare il rischio di commissione di un reato, potrà determinare, secondo quanto previsto dalle specifiche clausole contrattuali, inserite nelle lettere di incarico o negli accordi di *partnership*, la risoluzione del rapporto contrattuale o ogni altra sanzione contrattuale appositamente prevista, fatta salva l'eventuale richiesta di risarcimento,

qualora da tale comportamento derivino danni concreti alla Società, come nel caso di applicazione, da parte del Giudice, delle misure previste dal Decreto.

### **3.9.3 Misure nei confronti dei componenti dell'Organismo di Vigilanza**

In caso di violazione del Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo di Cilento Reti Gas S.r.l., da parte di uno o più componenti dell'Organismo di Vigilanza, gli altri membri dell'Organismo anzidetto ovvero uno qualsiasi tra i sindaci o tra gli amministratori, informeranno, immediatamente, il Collegio Sindacale ed il Consiglio di Amministrazione Cilento Reti Gas S.r.l., (ovvero della Società controllata interessata, in caso di violazione a cura dei componenti dell'Organismo di Vigilanza della società controllata).

Tali organi, previa contestazione della violazione e concessione degli adeguati strumenti di difesa, assumeranno gli opportuni provvedimenti, tra i quali, a titolo semplificativo, la revoca dell'incarico all'intero organo e la conseguente nomina di un nuovo Organismo di Vigilanza.

### **3.9.4 Misure nei confronti dei componenti del Collegio Sindacale**

Alla notizia di violazione del Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo di Cilento Reti Gas S.r.l., da parte di uno o più sindaci, l'Organismo di Vigilanza dovrà tempestivamente informare dell'accaduto l'intero Collegio Sindacale e il Consiglio di Amministrazione. I soggetti destinatari dell'informativa dell'Organismo di Vigilanza potranno assumere, secondo quanto previsto dallo Statuto e dalla legge, gli opportuni provvedimenti tra cui, ad esempio, la convocazione dell'assemblea dei soci, al fine di adottare le misure più idonee previste dalla legge.